

CCXCIV SEDUTA*(POMERIDIANA)***VENERDI' 21 APRILE 1989****Presidenza del Presidente SANNA****INDICE**

Disegno di legge: "Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna" (536). (Discussione e approvazione):

MURRU 13552
(Votazione segreta) 13358
(Risultato della votazione) 13359

Disegno di legge: "Modifica all'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente: 'Regolamento della pesca del corallo' " (421) e della proposta di legge: "Sulla limitazione della pesca del corallo; modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente: 'Regolamentazione della pesca del corallo' " (425). (Discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente 'Regolamentazione della pesca del corallo' ") 13356

(Votazione segreta) 13358
(Risultato della votazione) 13359

L.R. 22 dicembre 1988: "Disciplina delle attività di cava" (CCXLIX), rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione) 13331

(Votazione segreta) 13358
(Risultato della votazione) 13359

Proposta di legge: "Norme sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni ambientali" (214) e

del disegno di legge: "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale" (326). (Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale"):

CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente 13198-13212

DETTORI 13201-13208-13228-13229

MOI 13226

PES 13226

MURRU 13227

PLANETTA 13228

BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ... 13229-13230

PORCU 13229

(Votazione segreta) 13258

(Risultato della votazione) 13259

Sull'ordine del giorno:

TAMPONI 13231

MURRU 13259

La seduta ha inizio alle ore 17 e 25.

MOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 aprile 1989 che è approvato.

Continuazione, fine della discussione del testo unificato della proposta di legge Floris - Ladu S. - Giagu - Becciu - Oppi - Atzori A. - Delana - Onida - Tidu - Asara - Atzeni - Baghino - Fadda P. - Lorettu - Manunza - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Randazzo - Rojch - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Zurru: "Norme sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni ambientali" (214) e del disegno di legge "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale" (326)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge numero 214 e del disegno di legge numero 326.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Signor Presidente, colleghi, il progetto di legge che il Consiglio si accinge a licenziare ha avuto un *iter* lungo sia in sede di predisposizione e approvazione del testo da parte del testo della Giunta, sia in sede di esame da parte delle commissioni. Bisogna tener presente che si tratta di una materia che ha sempre dato adito, sia in campo nazionale che in campo regionale, a dibattiti molto ampi e che è riuscita a far breccia nelle sedi legislative solo quando l'opinione pubblica, i cittadini, hanno raggiunto una maggiore coscienza della necessità di arrivare ad una tutela del patrimonio ambientale in maniera più puntuale e completa.

Nel dopoguerra il dibattito sull'adozione di una politica di protezione si è affacciato solo grazie alla spinta di pochi e sparuti raggruppamenti ma quando si è tentato di metter mano alla predisposizione di un piano di parchi e riserve naturali anche in Sardegna vi è stata una iniziale totale ripulsa, specie quando si è parlato del parco nazionale del Gennargentu. Probabilmente era sbagliato l'approccio, in quanto un dibattito più approfondito, una conoscenza maggiore, una maggiore sensibilizzazione a livello di comunità locali,

avrebbe evitato una ripulsa di tale portata. Considerato peraltro che quella ipotesi di provvedimento andava a coprire un territorio molto vasto con tutte le difficoltà inerenti la conciliazione di interessi confliggenti e la convivenza di culture e di economie diverse, è comprensibile che si pensasse al parco non come un produttore di benessere, ma come una gabbia, come una gigantesca fonte di vincoli e di espropriazioni dei beni e delle capacità produttive delle zone interne e soprattutto di quelle costiere.

D'altro canto lo stesso timore ricordato questa mattina in Aula da qualche consigliere, che cioè dietro questo progetto si potesse innestare immediatamente un'enorme speculazione ha provocato un ritardo culturale non indifferente. Quindi riappropriarsi di questo discorso, convincere nuovamente che la scelta della tutela ambientale è il presupposto dello sviluppo economico, sociale e culturale, è stato abbastanza faticoso e continuerà ad esserlo perché i problemi non sono affatto tutti risolti. Del resto - come osservava il collega Canalis questa mattina -, quando si parla di principi si è tutti d'accordo; è quando si scende nel concreto che sorgono i contrasti. Sarà quindi in sede di attuazione di questa legge che lavorare molto per vincere le resistenze e fare in modo che il parco venga istituito in tutte le località da essa individuate.

Adesso però vorrei muovere alcune osservazioni all'impostazione che ha assunto il dibattito che si è tenuto in Aula. L'onorevole Floris questa mattina ha posto l'accento su alcuni problemi che non sono da sottovalutare né sono stati sottovalutati discutendo dei quali però sono state fatte almeno due importanti affermazioni che noi non condividiamo. La prima è che questa legge sui parchi o le altre leggi che il Consiglio ha licenziato sull'argomento (legge sulla vigilanza territoriale, legge sulla protezione civile, legge urbanistica, anche se per questa effettivamente qualche problema si può porre in fase di attuazione, non sono frutto di sporadiche scelte che vanno ognuna per conto proprio bensì tasselli di un unico disegno che vede il problema della protezione ambientale inserito in un quadro unitario superando persino il disegno costituzionale.

Il Convegno di studio promosso dalla Regio-

ne che si è tenuto in questi giorni, e che disgraziatamente ha coinciso con l'intensa attività consiliare di fine legislatura, doveva costituire proprio il presupposto necessario per far chiarezza su tutta una serie di norme nazionali, regionali e di direttive internazionali in tema di protezione ambientale alla luce anche – e soprattutto – del dettato della Carta Costituzionale. E' falso, secondo noi, quanto affermato questa mattina che l'ambito di legislazione da parte di questo Consiglio sarebbe dovuto rimanere entro i limiti imposti dal D.P.R. numero 348. Questo vale infatti solo per ciò che discende dalla legge numero 431 dell'85, oppure, in materia di tutela paesaggistica e piani paesaggistici, per quanto riguarda la legge numero 1497 del '39.

Ma se facciamo ancora un passo indietro si può andare a vedere che già questo discorso era stato ripreso e forzato proprio esaminando l'articolo 9 della Costituzione, l'unico nel quale si parla in maniera specifica di tutela del paesaggio, anche se non nei termini in cui viene concepita oggi. Questa tutela è stata infatti sempre tradotta in norme parziali legate a leggi di settore: qualsiasi legge in materia di agricoltura, turismo, industria, prevede delle norme di salvaguardia dell'ambiente ma esse appaiono sempre legate a leggi di settore e mai concepite come argomento unitario.

Lo stesso articolo della Costituzione, a ben guardare è stato forzato per due vie: da una parte se lo si prende nella sua accezione letterale del diritto alla tutela del paesaggio e dei beni monumentali esso pone una riserva speciale e specifica, dall'altra se viene interpretato estensivamente non si avrà più una tutela speciale ma questa diventa un fatto ordinario che ne svilisce la portata originaria. Allora noi diciamo che il discorso fatto questa mattina dall'onorevole Floris relativo alla sfera d'azione della Regione in questa materia può essere accolto solo parzialmente.

Nell'articolo 11 abbiamo stabilito infatti che i piani di intervento qualora ricadano su aree già oggetto di piani territoriali paesistici sono predisposti e approvati in via definitiva dalla Giunta, ma poiché la tutela è necessaria anche al di fuori di questi ambiti per certe aree particolari, abbiamo previsto che la Giunta predisponga il piano e lo sottoponga al Consiglio che ne determinerà poi gli

ambiti di operatività e i vincoli secondo la procedura ordinaria. Ecco perché il discorso dell'onorevole Floris, seppur valido per una parte, è stato completato in un contributo unitario da ciò che è scaturito dal dibattito in sede istruttoria. E oggi a quanti affermano che la Regione non si deve comportare come lo Stato tenta di comportarsi con le Regioni in materia di autonomie locali, noi rispondiamo che la vera novità di questo progetto di legge che la Giunta ha presentato è stata proprio quella di recepire due concetti di fondo che hanno sempre impedito e stanno ancora impedendo, anche in campo nazionale, di approvare la legge sui parchi: i criteri e le forme di partecipazione degli organi centrali e periferici dello Stato alla predisposizione, e soprattutto alla gestione.

Per la predisposizione basterebbe esaminare gli allegati, la cartografia, l'immenso lavoro svolto in questi due anni dagli uffici dell'Assessorato, riportato anche cartograficamente con una scheda ben precisa dove viene descritto il territorio, le "presenze ambientali", l'estensione e motivate le proposte di tutela (parco, monumento, riserva). Si tratta di una prima proposizione, di una proposta con alcune norme di salvaguardia per evitare che si arrivi troppo tardi quando i buoi sono scappati, che deve andare però all'esame delle amministrazioni locali. Esse possono muovere osservazioni e proporre modifiche, poi in legge si delimiteranno con precisione le singole aree definendone i vincoli e fissando così l'assetto definitivo del parco.

L'altro punto centrale è la gestione, e su questo si è discusso e si discuterà ancora a lungo. Noi sosteniamo, ed è per questo che ci siamo opposti ad alcuni articoli della legge nazionale in Senato, che non si difende il territorio contro le amministrazioni locali, anche se queste appaiono indifferenti. Per questo motivo abbiamo cercato il massimo coinvolgimento delle stesse; e ciò non tentando di farne delle repubbliche autonome e marinare dove ognuna può operare qualsiasi scelta. No, abbiamo cercato di conciliare la necessità di direttive generali con una gestione affidata agli enti locali, anche perché è ormai di evidenza palmaria che l'aumentata sensibilità degli enti locali costituisce una garanzia maggiore per la tutela ambientale di quanto non lo possa essere una gestione centralizzata, lontana. Non è vero infatti

che la pressione speculativa influenza più i primi rispetto agli organi lontani dal territorio; è esatto invece il contrario. Da qui la necessità di una partecipazione degli enti locali, quali enti gestori.

Per quanto riguarda poi l'Azienda forestale è stato chiarito bene un concetto: essa come ente gestore può operare solo all'interno dei suoi territori (ma sempre nell'ambito delle direttive generali) o quando è chiamata alla gestione degli stessi enti locali; non può però mai sovrapporsi ad essi. Le scelte pianificatorie di indirizzo, di coordinamento restano sempre, infatti, in capo all'organismo che sta al di sopra cioè, in prima istanza, al Consiglio regionale, in seconda istanza alla Giunta quando propone i piani operativi agli enti locali quali enti gestori. Lo stesso fatto che le opposizioni abbiano annunciato il loro voto favorevole dopo il confronto in Aula su questo progetto di legge dimostra che esso ha recepito i contributi di tutti; non si è chiuso in una sorta di manicheismo nella convinzione di aver dato il meglio; ha ricercato tutto quello che poteva essere utile all'interno della legislazione nazionale e delle proposte di tutte le forze politiche.

La scelta di fondo è stata però quella di non frammentare la materia ma ricollegarla con gli altri progetti di legge di argomento affine, camminando — come ha ricordato il collega Planetta — in Commissione di pari passo con gli altri. Forse però sarebbe stato meglio approvare prima questa legge poi quella urbanistica. Gli ulteriori problemi che si porranno potranno comunque essere corretti in fase di elaborazione di piano e di istituzione del singolo parco perché è proprio su questo punto che è stato profuso il più grande sforzo per approvare una normativa unitaria, per arrivare ad utilizzare gli stessi strumenti nella gestione del parco legandoli anche agli strumenti urbanistici che presiedono alla pianificazione territoriale.

Ecco perché queste non sono leggi frammentate e non si pongono al di fuori di un disegno generale. Se noi dovessimo aspettare il piano di assetto territoriale, il piano generale di sviluppo, che pure è tracciato, questa legge *omnibus* che deve comprendere tutto, probabilmente passerebbe un'altra ventina d'anni prima dell'approvazione di norme che ormai sono indispensabili.

Ma ritornando alla stessa disamina svolta nel

Convegno giuridico nel quale erano presenti i più grandi giuristi e costituzionalisti che oggi operano in Italia, con la partecipazione anche di personalità del mondo accademico spagnolo, si è osservato come le leggi di settore rechino una miriade di norme spesso contraddittorie in materia di tutela ambientale. E' opportuno in questo campo non solo un raccordo ma addirittura una forte opera di delegificazione per poter dare risposte più compiute e concrete in linea con quel concetto di ambiente che è andato mutando nel tempo e che oggi pone problemi di notevole complessità per quanto riguarda l'utilizzo del territorio e la disciplina di tutte le attività umane.

Orbene, oggi arriviamo a concludere l'*iter* legislativo del progetto di legge sui parchi ponendo anche una serie di norme di salvaguardia perché senza di esse anche alcune operazioni fatte da altre branche dell'amministrazione (basterebbe pensare al diciocamento operato in terreni con un pendio superiore al 35 per cento con lavori finanziati da un'altra branca dell'amministrazione) non potrebbero essere bloccate.

Oggi questo progetto di legge ci dà, per le aree particolarmente delicate, la possibilità di porre freno a certi scempi. Molti progetti, del resto, destinati a settori disciplinati dalla normativa nazionale o comunitaria, possono essere corretti solo affrontando il tema della pianificazione, valutando nel complesso tutte le implicanze legate a un qualsiasi intervento antropico.

Nei vari interventi tenuti stamattina dai colleghi, che ringrazio tutti perché ognuno ha dato il suo contributo, è stato ribadito che questo progetto di legge non può essere una panacea; è un notevole passo avanti che ci consentirà di porre mano ad alcune norme di salvaguardia. Però voglio ribadire un concetto: tre anni fa, quando ho assunto la guida dell'Assessorato dell'ambiente ho posto mano immediatamente alla bozza di questa legge, presentando un articolato che si è fermato per circa un anno un anno e mezzo in Giunta, proprio perché vi erano altri provvedimenti (la legge urbanistica) da raccordare, per non creare norme confliggenti che finissero per porre in essere una salvaguardia solo parziale dell'ambiente. Poi c'è stato il lungo *iter* in Commissione, non solo perché si è svolta una discussione molto lunga, ma perché c'è

stato un periodo di silenzio totale, in quanto altri temi erano, in quel momento, all'attenzione della Commissione. Anche l'ampiezza della consultazione ha influito.

Probabilmente la vera consultazione, soprattutto dopo la conclusione del lavoro cartografico, dovrà essere estesa a tutti gli enti locali, a tutti i soggetti interessati per trovare quel consenso cui accennavo prima facendo comprendere veramente che l'opera di tutela non è contro l'occupazione, non è contro l'economia, non è contro le zone interne. Con questo progetto di legge vi sono anzi i presupposti per poter utilizzare meglio l'ambiente, tutelarlo e attenuare anche il cosiddetto inquinamento sociale che è veramente imponente all'interno, specie nelle zone più povere.

In questo ultimo scorcio di legislatura si è portata avanti una serie di provvedimenti legislativi (non parlo dei piani operativi) che riguardano la tutela del suolo, dell'aria, della flora e della fauna; altri sono rimasti in Commissione come quello sulla raccolta dei funghi. Possono sembrare piccole cose ma sono tutti tasselli di un unico disegno generale che dovrà rappresentare il primo, serio, organico tentativo di tutela ambientale in Sardegna. Noi ci auguriamo che questa prima serie di norme trovino una risposta adeguata in sede di applicazione; ma perché ciò avvenga è necessario mutare la macchina regionale, portare avanti la riforma interna della Regione, raccordare veramente il sistema programmatico della Regione con il sistema esecutivo della Provincia e del Comune. Vi è anche la necessità di un raccordo e una utilizzazione massima di tutti i soggetti e associazioni che possono dare un contributo alla soluzione di questi problemi.

Per quello che riguarda la Giunta regionale essa ha provveduto a classificare queste associazioni come indispensabili alla promozione, alla cultura, alla progettazione, alla pianificazione di questi provvedimenti e all'attuazione degli stessi, ma non intende sovrapporle alle amministrazioni locali perché ritiene che rappresentino la vera mediazione necessaria di tutte le esigenze del cittadino che li trovano composizione e risposta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo appro-

va alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

CAPO I

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO E AMBIENTALE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, definisce con la presente legge il sistema regionale dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle altre aree di rilevanza naturalistica ed ambientale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, signori consiglieri, è sicuramente una legge importante questa che il Consiglio è chiamato ad esaminare in

questa tornata consiliare; è una legge importante che avrebbe meritato sicuramente di essere discussa già da tempo.

Abbiamo in sostanza, secondo l'opinione del mio Gruppo, della Democrazia Cristiana, atteso anche troppo rischiando di perdere un appuntamento che noi riteniamo essenziale e fondamentale. Dico subito che da parte del nostro Gruppo verrà espresso voto favorevole su questa legge nonostante sia incompleta, insufficiente, sotto molti aspetti generica. Incompleta, insufficiente e sotto molti aspetti generica perché alcune previsioni normative di questa legge appaiono sicuramente inconsistenti e imprecise. In proposito ritengo opportuno andare al concreto e fare qualche esempio.

L'articolo 4 di questa legge prevede la presenza di queste aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale senza che per queste stesse venga data una definizione giuridica valida e precisa. Quindi questo aspetto, che in altre leggi regionali viene meglio precisato e chiarito, viene lasciato a intuizioni locali e particolari che sicuramente non contribuiscono alla precisione normativa del disposto giuridico. Questa stessa riserva di genericità e di indeterminatezza può valere, ad esempio, per l'articolo 7, dove è prevista, giustamente, la possibilità da parte della Regione di acquisire, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, superfici di particolare rilevanza ambientalistica e paesaggistica senza però prevedere per questa attività criteri adeguati e sufficienti.

Altra riserva a nostro avviso deve essere espressa sull'articolo 9 (però credo che sarà possibile una correzione in quanto è stato presentato un emendamento) che presenta indeterminatezza e imprecisioni di non rilevante importanza ma che comunque vanno corrette. La carenza comunque più grave è, a nostro avviso, quella delle numerosissime aree escluse da questa legge proprio perché da parte dell'Assessorato competente non ne è stata prevista la perimetrazione e la definizione all'interno dell'allegato A che la accompagna.

Io voglio citare solamente alcune di queste aree che mi sembrano particolarmente significative, e cito quelle che conosco personalmente perché sono presenti soprattutto nella Gallura. In

proposito potrei citare la foce del Liscia e la penisola di Coluccia che in questa legge non sono comprese, le creste di S. Giorgio, alle spalle di Tempio, tutte zone sicuramente valide dal punto di vista paesistico e ambientalistico e sicuramente meritevoli di essere tutelate. Altrettanto si può dire per la Petra Maina di S. Chiara e per altre zone comprese nel perimetro dei comuni di Tempio, Aglientu e Luogo Santo.

Così è escluso Monti di Deu, che è una zona veramente interessante non solo dal punto di vista ambientalistico e paesaggistico, ma anche sotto il punto di vista archeologico per la presenza delle tombe di giganti veramente rare e difficili da trovare in quelle zone. Altrettanto si può dire per il Monte Pitreddu, e per i Monti di S. Pantaleo e di S. Pasquale, zone tutte che meritavano a nostro avviso di essere tutelate e di essere incluse almeno nei vincoli limitati previsti nell'allegato A di questa legge.

Detto questo credo che sia necessario riprendere il discorso che in qualche misura ha fatto questa mattina il mio capo Gruppo quando si è riferito alla necessità che la Giunta avrebbe dovuto sentire, di prevedere un piano territoriale regionale, così come fanno tutte le altre Regioni italiane, in modo da avere un quadro di riferimento generale. Si sarebbe così potuto disporre di uno strumento che avrebbe previsto non solo gli atti relativi all'ambiente e al paesaggio, ma tutti gli atti che sono in qualche misura connessi alla tutela dei beni ambientali e culturali. Questo è mancato e credo che tale carenza costituisca una colpa grave dell'amministrazione regionale. Pertanto ritengo che nella prossima legislatura sarà opportuno, indispensabile porvi rimedio con un piano territoriale regionale che funga da documento fondamentale di coordinamento dei diversi atti preposti alla tutela e allo sviluppo del bene ambiente.

Se questo piano fosse stato già operante noi ci saremmo trovati in una situazione sicuramente migliore rispetto a quella nella quale attualmente ci troviamo, ricca come è di intrecci e di contraddizioni.

Io non credo - e su questo, mi consentano alcuni colleghi, dissento veramente - che tra questa legge e la legge urbanistica che il Consiglio ha recentemente votato e approvato ci sia esatta con-

fluenza e precisa concordanza. Io credo anzi che ci siano numerose discordanze che emergeranno in sede di attuazione concreta di queste disposizioni di legge. Anzitutto si può dire che se è vero che questa legge sui parchi attua in qualche misura il decentramento (e su questo noi concordiamo anche se da parte della stessa maggioranza ci sono state numerosissime riserve in proposito), se è vero che questa legge concede ai Comuni la possibilità di dire la loro sugli strumenti di pianificazione ambientale e paesaggistica, altrettanto ritengo che non possa dirsi per quanto previsto nella legge urbanistica.

Io resto fermo nella mia opinione e nel mio convincimento che la legge urbanistica non solo non decentra ma accentra e intreccia competenze in modo pericoloso e sicuramente paralizzante. Chi avrà occasione di discutere ancora di queste cose in quest'Aula vedrà quante norme dovranno essere inserite per migliorare la legge urbanistica approvata da questo Consiglio regionale proprio in merito alla distribuzione delle competenze tra i vari livelli istituzionali, fra i vari enti locali. Io faccio solo un esempio, quello relativo all'attribuzione alle Province delle competenze in materia di territorio agricolo e costiero. Io credo che questo sia davvero un assurdo sia sul piano giuridico che su quello operativo. Come si può infatti immaginare che la Provincia possa regolamentare questi tipi di territorio? Come potrà la Provincia, che non conosce, non ha conoscenza diretta ed immediata delle situazioni locali, indicare le destinazioni da dare ai territori agricoli? Io credo che questo sia un errore e va detto.

Quindi non va enfatizzata in alcun modo la legge urbanistica; alla legge urbanistica bisogna attribuire i meriti che sicuramente ha, e non altri. Meriti che fra l'altro la D.C. ha contribuito ad accrescere perché grazie al suo apporto molte norme inserite nella legge urbanistica e sicuramente sbagliate sono state corrette. Ricordo in proposito il vincolo generalizzato e indeterminato temporalmente, esteso a tutta la Sardegna che la D.C. ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio che venisse corretto.

Quindi non bisogna enfatizzare, con riferimenti secondo noi impropri e non rispettosi per certi versi di quanto è accaduto in questo Consi-

glio, la rilevanza e l'importanza della legge urbanistica. A mio avviso, invece, si può dire che questa legge sui parchi è indubbiamente molto più corretta e rispondente alle esigenze della Sardegna, anche se - per ritardi imputabili alla Giunta di sinistra - la sua approvazione cade in un periodo sospetto e la discussione è costretta a svolgersi in tempi strettissimi. Noi avremmo preferito un dibattito più approfondito, più appropriato ad una materia di tale rilevanza, comunque è già importantissimo che venga posta questa pietra fondamentale.

Difficile sarà, per il contenuto della legge stessa, l'attuazione concreta e l'incidenza nel reale e nelle situazioni locali del quotidiano, soprattutto nei rapporti tra enti locali e tra enti gestori ed enti che predisporranno i piani. Quindi è un fatto importante; la Democrazia Cristiana ha contribuito in misura decisiva e determinante presentando, prima di qualunque altra forza politica (anzi unica forza politica se si accetta la Giunta e con addirittura un anno abbondante di anticipo rispetto ad essa) una proposta che noi riteniamo abbia inciso profondamente e decisamente nella stesura del testo che ora stiamo esaminando.

Detto questo signor Presidente, signori consiglieri, credo che alcuni aspetti da correggere vadano sottolineati; alcuni li ho già evidenziati altri credo che vadano adesso riscoperti e in qualche misura esaminati. Non sono sicuramente aspetti rilevanti e qualificanti però anche loro meritano di essere richiamati all'attenzione del Consiglio. Io credo in proposito che questa legge abbia necessità di una definizione più appropriata, precisa e dettagliata dei rapporti che dovranno esistere al momento della sua attuazione, dei contenuti e delle finalità da dare al piano dei parchi e alla legge stessa.

Io ho visto, per esempio, che altre Regioni hanno dettagliato più approfonditamente queste competenze e queste finalità, questi contenuti di piani. Io ho qui di fronte, per esempio, la legge del 28 marzo 1988 della regione Emilia Romagna dove già al momento dell'approvazione della legge cornice sui parchi vengono precisate, in dettaglio, le finalità; finalità che invece, nel testo che stiamo esaminando, appaiono alquanto generiche e indeterminate. Io ed il mio Gruppo abbiamo presentato un emendamento in proposito e chiederemo

che la Giunta e la maggioranza lo valutino in misura adeguata perché siamo convinti che esso possa apportare un miglioramento ed una qualificazione maggiore al testo complessivo che la sesta Commissione urbanistica e ambiente ha esitato.

Voglio accennare in particolare ad alcuni temi contenuti in questa legge dell'Emilia Romagna perché mi sembrano veramente qualificanti e meritevoli di essere ricompresi anche nella nostra. All'articolo 1, dove si specificano quali sono le finalità, è detto chiaramente: "L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità: 1) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali; 2) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro *habitat*, particolarmente se rari o in via di estinzione; 3) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotipi di formazione geologica, geomorfologica e speleologica di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico e paesaggistico; 4) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di *habitat* e di luoghi di sosta per la fauna selvatica, particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa; 5) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e delle attività dell'uomo nel loro sviluppo storico; 6) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici; 7) valorizzazione del rapporto uomo-natura anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale".

Un'altra cosa che in questo testo unificato sarebbe stato possibile inserire, probabilmente, è una specificazione più dettagliata e precisa del contenuto del piano territoriale del parco, cosa che è stata fatta, ripeto, dalle altre regioni e che noi riteniamo importante ed essenziale sia fatta anche in questo disegno di legge in discussione. Io in proposito, come esemplificazione, anche se ho presentato l'emendamento già in mano a tutti i colleghi del Consiglio, ritengo opportuno leggere l'articolo 7 della legge dell'Emilia Romagna il cui contenuto ritenevo fosse opportuno trasferire anche nel disegno di legge in esame. Lo leggo perché ritengo davvero che anche questo meriti attenzio-

ne e considerazione da parte del Consiglio regionale della Sardegna.

"Contenuto del piano territoriale del parco" – sono cose che nel testo unificato non sono previste ma che sono sicuramente rilevanti e importanti – "Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi individuando di norma tra le altre le seguenti zone:

– Zona a) di protezione integrale nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità: è consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'ente di gestione del parco.

– Zona b) di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti: è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificate e rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio; sono consentite le attività agricole silvo culturali zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento.

– Zona c) di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite.

– Zona di pre parco, la quale non è ricompresa nel parco, in tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali, in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco".

Io ho letto questo articolo perché mi sembra importante collegarlo con l'articolo 25 del testo in esame, nel quale è previsto, come norma di salvaguardia, il generale divieto di intervenire in tutte le aree del parco, anche in quelle che non sono necessariamente da definire come zona a), che non sono cioè aree di protezione integrale. Io non so quanto ciò sia utile; è stato – è vero – presentato unitariamente un emendamento che modifica e migliora in qualche misura questa norma così vin-

colante e restrittiva, nel senso che limita questo blocco generalizzato alle sole aree inserite nell'allegato A) e per una durata di soli due anni, ma prevedere un'articolazione simile a quella presente nell'articolo 7 della legge dell'Emilia Romagna, probabilmente ci avrebbe in qualche misura sollevato dall'obbligo di stabilire vincoli tanto ampi e generalizzati.

E passando ad un altro argomento mi voglio riallacciare a quanto detto, in misura però molto critica e a mio avviso non condivisibile, dal collega Murgia, stamattina quando, facendo richiami specifici alle leggi quadro nazionali, ha parlato in termini a mio avviso inadeguati e impropri di colonialismo da parte dello Stato.

Io credo che la Regione sarda abbia se non un obbligo giuridico almeno un obbligo politico di approvare questa legge immediatamente, perché è necessario evitare l'inerzia, perché è risaputo che se le Regioni non provvedono spetterà allo Stato provvedere e lo Stato dovrà provvedere sulla testa delle Regioni prescindendo da quelle che saranno le loro opinioni e quelle delle autonomie locali. Quindi bisogna evitare l'inerzia e decidere con autonomia e rispetto delle nostre competenze. Bisogna decidere subito perché lo Stato non si sostituisca alla Regione con una visione troppo centralistica e accentratrice.

Io credo che dobbiamo far sì che il potere di proposta, il mero potere di proposta che è lasciato al Ministro, venga in sostanza vanificato da questa legge che stiamo discutendo. Noi sappiamo che il Ministro o il Governo in generale, nel caso noi non provvedessimo, potrebbe sostituirsi al Consiglio e credo che la legge sui parchi vada votata soprattutto per questo oltre che per un discorso di tipo ambientalistico e paesaggistico.

Signor Presidente, ho finito, ho detto le cose che dovevo dire, mi rimane solamente da fare una ulteriore brevissima annotazione relativa alle difficoltà che troveremo in sede di attuazione di questa legge, perché alcuni nodi non sono stati sciolti e non sarà facile scioglierli neanche successivamente. Accenno solamente ad alcuni, quale può essere, per esempio, la regolamentazione dell'esercizio delle attività consentite nelle aree protette, la ricerca di accordo tra pastorizia ed agricoltura, tra pastorizia, agricoltura e protezione ambientale, la ricerca, diffi-

cile ricerca, di accordo tra enti locali.

Di quest'ultimo problema ne abbiamo avuto un esempio stamattina e sappiamo che esistono situazioni di disagio e di contestazione già sin d'ora, perché sappiamo che il Comune di Baunei e i Comuni vicini avrebbero interesse ad inserire, nella legge sui parchi, una zona che fosse affidata a loro dal punto di vista gestionale e che fosse stralciata dal più ampio disegno di parco previsto per il Gennargentu.

Quindi i problemi ci sono, le conflittualità potranno nascere, le difficoltà probabilmente verranno successivamente, ma è sicuramente un fatto apprezzabile, valido e da sostenere quello che sta avvenendo in quest'Aula questa sera, con la discussione ed approvazione di una legge che sicuramente fungerà da importante legge cornice che potrà aprire nuovi orizzonti per la Sardegna e per le sue aree importanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Parchi naturali

1. Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Riserve naturali

1. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Monumenti naturali, e altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale

1. Sono monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.

2. Sono aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale quelle che, in virtù del loro stato, o per le relazioni con le aree di cui agli articoli 2, 3 e con quelle di cui al precedente comma necessitano comunque di protezione e di normativa di uso specifico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali

1. Il sistema regionale dei parchi, riserve e monumenti naturali costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali e per gli atti di programmazione regionale e locale che riguardino comunque le aree protette.

2. Il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali costituisce riferimento essenziale, in rapporto ai programmi di istituti di ricerca ed universitari, per la sperimentazione e divulgazione di corrette forme d'uso del suolo, delle acque e di tutte le riserve naturali della Sardegna e per la diffusione della generale conoscenza e del rispetto dei beni ambientali.

3. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel sistema regionale possono essere individuati diversi regimi di tutela.

4. In sede di prima applicazione della presente legge le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell'allegato "A". Tali perimetrazioni e classificazioni possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Strumenti di programmazione economico-finanziaria

1. Al fine di favorire l'attuazione degli inter-

venti di protezione naturale ed ambientale e di incentivare le iniziative degli enti preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, ai programmi di intervento da effettuare in tali aree od in loro prossimità, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, è stabilita, in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa, una maggiorazione dei contributi regionali già previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa del suolo, della difesa contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche ed il risanamento delle acque.

2. A tal fine, la Giunta regionale delibera l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie attribuite agli organismi preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Valorizzazione ambientale e programmazione culturale. Acquisizione di aree di notevole interesse naturalistico

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al primo comma, può concedere finanziamenti agli enti, alle asso-

ciazioni ed a gruppi operanti nelle aree protette per le finalità di cui alla presente legge.

3. La Regione, sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, di cui al successivo articolo 8, provvede all'acquisizione, ai fini della salvaguardia ambientale e del riequilibrio territoriale, di superfici tra quelle ricomprese nell'allegato "A".

4. La Regione nelle aree così acquisite, in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve naturali, effettua, direttamente o attraverso i Comuni, consorzi di Comuni, Comunità montane o associazioni o enti naturalistici ed ambientalistici legalmente riconosciuti e cooperative, progetti e interventi di sviluppo integrato volti al rispetto del patrimonio naturale dell'Isola.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Floris - Soro

Art. 7

"Il terzo comma è soppresso". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare l'emendamento.

DETTORI (D.C.). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale - Istituzione e competenze

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente e composto da:

- l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o un funzionario dell'Assessorato suo delegato, che lo presiede;

- un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di parchi e foreste;

- un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, competente in materia di urbanistica;

- tre rappresentanti, designati uno per ciascuna associazione, rispettivamente dall'ANCI, dall'UPS e dall'UNCCEM;

- due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche ed ambientalistiche, legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative;

- un esperto designato dalla Società sarda di scienze naturali;

- sette esperti, uno in botanica, uno in zoologia, uno in geologia, uno in idrobiologia, uno in agraria o in scienze forestali, uno in inquinamento, uno in pianificazione territoriale, designati dalle Università di Cagliari e Sassari;

- quattro rappresentanti designati dalle associazioni ricreative, venatorie, piscatorie e turistiche più rappresentative.

2. Le designazioni debbono pervenire all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione della designazione non è ostativa del completamento della procedura di nomina del Comitato prevista al primo comma.

3. Alle riunioni del comitato possono partecipare altri esperti che di volta in volta si renda opportuno consultare. Partecipano inoltre i sindaci dei Comuni interessati.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Ai componenti il comitato competono i compensi, le indennità ed i rimborsi di cui alla

legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Floris - Soro

Al primo comma aggiungere:

"Un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali". (6)

Emendamento aggiuntivo Dettori - Floris - Soro

Al primo comma, dopo le parole "Assessore regionale competente" aggiungere "e sentita la Commissione regionale competente". (7)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 6 e 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). L'emendamento numero 6 si illustra da sé. Si tratta probabilmente di un qualcosa che era sfuggito durante l'esame in Commissione; abbiamo ritenuto che fosse opportuno inserire nel Comitato regionale anche un funzionario dell'Assessorato competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali. Ritiriamo invece l'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Comitato tecnico consultivo per
l'ambiente naturale
- Funzioni -

1. Il comitato esprime pareri in merito:

a) ai piani dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali e delle altre aree d'interesse naturalistico;

b) alla delimitazione di nuove aree protette, anche al di là di quelle indicate nell'allegato "A";

c) ai programmi di difesa, gestione, sviluppo e conoscenza delle aree protette;

d) alle modifiche ed integrazioni all'attività venatoria e piscatoria, anche in zone esterne alle aree protette qualora siano riconosciuti problemi per la conservazione di ambienti naturali o di singole specie;

e) agli atti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale, quando richiesto.

2. Il comitato è rinnovato ogni qual volta viene rinnovato il Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Dettori - Floris - Soro

Art. 9

"Al primo comma, sopprimere la lettera e".
(11)

~~PRESIDENTE~~. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

CAPO II

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE

Art. 10

Istituzione dei parchi naturali

1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa, accompagnata da una relazione di massima indicativa dell'ipotesi di ricaduta economica nelle aree considerate, pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le

Province interessate, possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione del parco naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

- a) l'organismo cui è affidata la gestione;
- b) la delimitazione dell'area;
- c) le strutture di direzione tecnica e le forme

di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche che propongono di svolgere attività connesse alla vita del parco;

d) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità dei parchi;

e) le norme di salvaguardia da applicarsi sino all'adozione del piano del parco.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dà lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Floris - Soro

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

“Art 10 bis

L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:

a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più, ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;

b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;

c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico, paesaggistico;

d) tutela, risanamento, restauro, valorizza-

zione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale”. (8)

Emendamento aggiuntivo Planetta - Canalis - Ortu - Cabras - Onnis - Dettori

Al secondo comma dopo le parole “A tal fine la Giunta regionale” aggiungere “sentiti i Comuni interessati”. (15)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 8 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare l'onorevole Planetta.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa*

dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Piani dei parchi e delle riserve

1. Il piano del parco è redatto dalla Giunta regionale.

2. A tal fine la Giunta, su iniziativa dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collaborazione con istituti universitari e con l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, per quanto attiene i terreni da essa direttamente gestiti, elabora una proposta di piano.

3. Tale proposta è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito i Comuni, le Comunità montane e le Province possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale, ap-

prova in via definitiva il piano del parco qualora ricada su aree già oggetto di piano territoriale paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497. In caso contrario la Giunta regionale delibera l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva in via definitiva il piano del parco.

6. Qualora i rilevanti valori naturali presenti nel territorio o le particolari dimensioni della riserva naturale comportino la necessità di pianificazione specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. In mancanza dei suddetti presupposti i piani delle riserve naturali possono essere predisposti anche dall'organismo di gestione con le modalità e procedure previste all'articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Floris - Soro

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Art. 11 bis

Contenuto del piano territoriale del parco

Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando di norma, tra le altre, le seguenti zone:

a) zona "A": protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa, autorizzazione dell'ente di gestione del parco;

b) zona "B": di protezione generale, nella quale, suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampie costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificate rivolte alla tutela

dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo-culturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche, nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite;

d) zona di "pre parco": la quale non è ricompresa nel parco. In tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco.

Nelle zone "A" e "B" e "C", di cui al primo comma, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, interventi di controllo sulle specie faunistiche qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale". (9)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta invita i presentatori a ritirare l'emendamento numero 11, perché pur condividendone il contenuto esso sarà oggetto delle singole leggi istitutive dei parchi.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito della Giunta?

DETTORI (D.C.). Presidente, penso che sia

opportuno lasciarlo, io ne ho illustrato le motivazioni e ritengo possa essere incluso senza difficoltà nel testo in esame. Ci rimettiamo comunque alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretario*:

Art. 12

Gestione dei parchi e delle riserve naturali

1. La gestione dei parchi e delle riserve è affidata ai Comuni interessati, alle Comunità montane, alle Province e all'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per quanto riguarda i terreni di sua proprietà, ovvero a consorzi fra gli enti predetti.

2. Può essere affidata all'Azienda foreste demaniali la gestione dei territori di proprietà degli enti locali, qualora questi deliberino in tal senso.

3. L'organismo di gestione attua le previsioni del piano del parco o della riserva, attraverso un programma pluriennale di interventi, articolato in fasi annuali e predispone un regolamento di gestione del parco o della riserva in armonia con le disposizioni generali previste nella relativa legge istitutiva potendosi avvalere anche di istituti legal-

mente riconosciuti, ovvero di cooperative, anche consorziate, specializzate, la cui competenza e qualificazione sia stata riconosciuta dal comitato tecnico consultivo.

4. Le riserve individuate all'interno di parchi naturali sono gestite, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, dall'organismo di gestione del parco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Regolamento del parco

1. L'organismo di gestione predispone il regolamento del parco di cui all'articolo 12, terzo comma, per l'esercizio delle attività consentite.

2. Il regolamento è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale.

3. Il regolamento prevede disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi e disciplina:

– le attività, nonché l'insediamento di infrastrutture di carattere pubblico. Quando queste comportano la trasformazione dell'ambiente, sono soggette alla valutazione di impatto ambientale e consentite solo in caso di parere positivo;

– l'uso delle acque superficiali e profonde;

– le attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

– l'uso delle cave e delle miniere esistenti;

– le attività di ricerca scientifica, la raccolta delle specie vegetali e animali;

– la gestione della fauna e della vegetazione. Per le aree boschive dovranno essere predisposti i

piani di assestamento forestale;

– l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico e le attività sportive, ricreative ed educative. Il numero dei visitatori potenziali deve essere individuato in funzione della capacità di carico determinata con il piano del parco;

– i divieti e le deroghe secondo le caratteristiche del parco e compatibilmente con le finalità istitutive, sulla base delle sanzioni previste.

4. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dall'approvazione della legge che istituisce il parco e fino all'approvazione del regolamento, l'organismo di gestione adotta un regolamento provvisorio, altrimenti provvede l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Programma di gestione dei parchi naturali

1. Il programma di gestione del parco di cui al precedente articolo 12 definisce tra l'altro:

a) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'uso sociale del parco;

b) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

c) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo 24.

2. Il programma di gestione degli interventi del parco è adottato dall'organismo di gestione ed approvato, sentito il comitato tecnico consultivo, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. L'organismo di gestione del parco esprime parere agli organi della Regione ed agli enti locali

su provvedimenti che riguardino il territorio del parco in ordine a:

- a) piani urbanistici comunali e provinciali;
- b) piani agricoli;
- c) piani di forestazione.

4. I pareri di competenza dell'organismo di gestione del parco si intendono espressi favorevolmente qualora non siano stati formulati entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Consorzi per la gestione dei parchi naturali e delle riserve

1. I consorzi per la gestione dei parchi e delle riserve sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco e della riserva un comitato composto dai sindaci dei Comuni interessati e dai presidenti delle Province e delle Comunità montane indicate dalla legge istitutiva, o da loro delegati e dall'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello Statuto del consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla Giunta regionale.

3. Il comitato così costituito elegge, nella prima seduta, un ufficio di presidenza ed una segreteria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Modifica dello Statuto della Azienda foreste demaniali della Regione sarda
(L.R. 29/2/1956, n. 6 e L.R. 5/7/1972, n. 19)

1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 1 dello Statuto dell'Azienda delle foreste demaniali approvato con la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, è già modificata dall'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 19, è così ulteriormente modificata:

“e) amministrare e gestire, anche in forma consorziata, i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Coordinamento fra parchi contigui

1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani, la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi naturali i cui ambiti territoriali siano confinanti, l'Amministrazione regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli organismi di gestione dei parchi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Classificazione delle riserve naturali

1. Le riserve naturali sono classificate in relazione al rispettivo regime di tutela nelle seguenti categorie:

a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura e l'ambiente con tutto quanto contengono: esseri viventi animali e vegetali, acque, suoli, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l'atmosfera locale. Esse vengono preservate da ogni contaminazione ed alterazione, e per questi scopi è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, da svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;

b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali lo svolgimento delle attività tradizionali è consentito solo subordinatamente alla compatibilità con la conservazione ed evoluzione degli ambienti naturali.

L'accesso del pubblico è consentito oltre che per la ricerca scientifica anche per fini educativi e culturali, secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva;

c) riserve naturali parziali, istituite per tutelare elementi naturali particolari e ben definiti, che possono essere di natura geologica, botanica, biogenetica, antropologica, zoologica, forestale ed idrologica.

2. In queste riserve sono consentite le attività umane compatibili con la specifica tutela stabilita nei parchi di cui all'articolo 11.

3. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di riserve.

4. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle

sottoposte a tutela.

5. Nelle aree di rispetto è consentito l'esercizio delle attività tradizionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Istituzione delle riserve naturali

1. Le riserve naturali sono istituite con legge regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa pubblicata per un periodo di sessanta giorni all'Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro trenta giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale delibera l'adozione definitiva della proposta di istituzione della riserva naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con legge stabilisce:

- a) la classificazione;
- b) la delimitazione dell'area;
- c) il soggetto cui è affidata la gestione;
- d) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita della riserva;
- e) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità delle riserve.

5. La perimetrazione dell'area e la relativa

normativa deve essere riportata attraverso varianti negli strumenti urbanistici comunali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Divieti

1. In relazione alla peculiarità e caratteristiche ambientali, socio-economiche e storico-culturali della riserva, la legge istitutiva stabilisce i divieti da applicare nell'area di rispetto fino all'entrata in vigore del piano della riserva.

2. I divieti potranno essere specificati fra i seguenti:

a) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, agricolo o forestale, o di ampliamento di quelli esistenti;

b) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale e specificatamente indicate nella legge, nonché nell'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;

c) di apertura di nuove cave, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;

d) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

e) di raccolta o di asportazione della flora spontanea, ivi compresi i funghi;

f) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

g) di interventi che modifichino il regime e la composizione delle acque, la stabilità e la resistenza del suolo all'erosione;

h) la introduzione di specie animali o vegetali estranee, comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali e degli ecosistemi;

i) di attività venatoria;

l) di attività piscatoria;

m) di accesso e transito con mezzi motorizzati, con sola eccezione per motivi di lavoro, vigilanza e tutela da danni ambientali;

n) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificatamente indicate nella legge, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con la finalità delle riserve.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Programma di gestione delle riserve naturali

1. Il programma di gestione della riserva definisce tra l'altro:

a) le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino;

b) le utilizzazioni della riserva ai fini scientifici, culturali e didattici;

c) le previsioni di spesa per l'acquisizione delle aree previste nel piano e le priorità degli interventi;

d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo articolo 24.

2. In assenza del piano della riserva l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere rispondenti all'esclusiva finalità di conservazione e ripristino ambientale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Monumenti naturali

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, propone l'istituzione dei monumenti naturali anche al di fuori delle aree di cui all'allegato "A".

2. L'individuazione del monumento, a cui è allegata la cartografia in scala 1:1.000 qualora la tutela si estenda all'area circostante il monumento, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale decide in merito.

4. I monumenti naturali sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente che stabilisce l'esatta delimitazione delle aree, l'eventuale zona di rispetto, il regime di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, l'organismo che deve provvedere alla conservazione e valorizzazione.

5. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di individuazione del monumento e fino all'entrata in vigore del decreto di istituzione, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.

6. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati nei rispettivi piani. Fino all'entrata in vigore di tali piani anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un parco o di una riserva naturali si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo.

7. La perimetrazione del monumento naturale e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

8. Alle opere necessarie alla conservazione, alla valorizzazione ed al ripristino dei monumenti naturali, nonché all'apposizione delle tabelle se-

gnaltiche provvede:

- la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio;
- l'organismo di gestione del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale;
- il Comune nei restanti casi.

9. Qualora la delimitazione territoriale del monumento naturale interessi più Comuni, il decreto con il quale viene istituito indica il Comune a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme di intesa con gli altri Comuni interessati.

10. La Regione può assegnare contributi a favore degli organismi di gestione per concorrere alle spese di conservazione, ripristino ed apposizione di tabelle segnaletiche.

11. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, il bene può essere acquistato dall'organismo di gestione ovvero espropriato per pubblica utilità in applicazione della normativa vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale

1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale di cui all'articolo 4 individuate nell'allegato "A", il comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente provvede a:

- proporre studi sul patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
- proporre le aree da destinare a nuovi parchi o riserve naturali;
- proporre l'individuazione dei monumenti naturali;
- indicare gli altri interventi e le misure di

tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;

– proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Segnaletica

1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Norme di salvaguardia

1. Fino all'emanazione della legge istitutiva dei parchi e delle riserve naturali e del decreto istitutivo dei monumenti naturali e comunque non oltre il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, nei territori individuati nella cartografia di cui all'allegato "A" è fatto divieto di:

a) creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;

b) trasformare i boschi, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, in altre qualità di colture;

c) utilizzare i boschi di proprietà pubblica ed effettuare il taglio dell'alto fusto in quella privata, fatta eccezione per i territori sottoposti ad uso civico e per l'estrazione del sughero, che dovrà essere effettuata a norma delle leggi vigenti;

d) effettuare dicioccamanti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;

e) aprire nuove strade carrabili;

f) aprire nuove cave, riattivare quelle inattive e comunque l'estrazione di materiale inerte;

g) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;

h) effettuare nuovi interventi che modifichino le caratteristiche fisiche, chimiche e idrogeologiche delle acque;

i) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

l) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle altre aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale di cui all'allegato "A".

3. Qualora le suddette norme comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, la Regione prevede adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

4. Fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione, per l'inosservanza delle predette norme si applica:

a) per le violazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) la sanzione amministrativa prevista dagli articoli 24 e 25 del regio decreto 30 dicembre 1923,

n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura raddoppiata rispetto agli importi vigenti;

b) per le violazioni di cui alla lettera c) la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate. Tale valore sarà calcolato secondo le tabelle allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sarà inoltre confiscato il legname utilizzato;

c) per la violazione di cui alla lettera f) la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni, oltre all'obbligo per il trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le procedure previste dalla legge 1° marzo 1975, n. 47;

d) per le violazioni di cui alla lettera g) la sanzione pecuniaria e amministrativa da lire 3 milioni a lire 20 milioni, oltre alla confisca del materiale prelevato;

e) per le violazioni di cui alle lettere h), i) ed 1) le sanzioni sono quelle previste dalla normativa in vigore in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di trasporto e smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'aria.

5. Le funzioni di vigilanza, di prevenzione e di repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

6. Fino alla emanazione della legge istitutiva della riserva naturale è vietato effettuare qualunque tipo di costruzione nei territori delle seguenti isole minori: Asinara, Mal di Ventre, Catalano, Vacca e Toro, Rossa (Capo Teulada), Tavolara, Molara, Molarotto, Rossa di Badesi, Piana dei Ratti e del Corno, Serpentara e dei Cavoli, dell'Arcipelago de La Maddalena con esclusione dell'Isola madre.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Canalis - Planetta - Cabras - Onnis - Pes - Puligheddu

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Previo nullaosta della Giunta regiona-

le, sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative". (2)

Emendamento aggiuntivo Dettori - Canalis - Planetta - Cabras - Onnis

Al sesto comma, dopo le parole: "legge istitutiva della riserva naturale", aggiungere le seguenti parole: "e per un periodo non superiore a 2 anni". (3)

Emendamento aggiuntivo Dettori - Canalis - Planetta - Cabras - Onnis - Pes - Porcu

Al sesto comma dell'articolo 25 è aggiunta la seguente frase:

"Per l'Isola di S. Stefano, previo nulla osta della Giunta regionale, sono consentite le infrastrutture portuali e stradali, e tutte le opere di servizio, funzionali alla realizzazione di strutture di collegamento con l'Isola de La Maddalena e con la Sardegna". (4)

Emendamento aggiuntivo Planetta - Canalis - Meloni - Ortu - Pes

Al punto E dopo le parole "Aprire nuove strade carrabili" aggiungere le parole "Senza autorizzazione dell'Assessorato all'Ambiente". (16)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 2, 3 e 4 ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

PLANETTA (P.S.d'Az.) Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ZURRU, Segretario:

CAPO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 26

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nelle aree protette ai sensi della pre-

sente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

2. L'organismo di gestione del parco o della riserva, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predisporrà per ciascuno dei parchi, delle riserve e delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale, compresi nel territorio di loro appartenenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ZURRU, Segretario:

Art. 27

Sanzioni amministrative

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 28

Danno ambientale con possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito del bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

3. La sanzione pecuniaria di cui al primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo del ripristino.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede alla esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Floris - Soro

Al secondo comma sostituire le parole "L'autorità competente" con "L'Assessore della difesa dell'ambiente". (13)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 13 ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 29

Danno ambientale senza possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 3.000.000 determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 28.

2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della

compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

3. Nel caso di inadempienza all'obbligo di recupero ambientale, ferme restando le facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligo ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.

4. Decorso invano il termine fissato l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Floris - Soro

Al II Comma sostituire le parole "L'Autorità competente..." con le parole "L'Assessore della difesa dell'Ambiente...". (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 30

Danno ambientale di minima entità

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 1.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 31

Competenze all'irrogazione delle sanzioni

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti gestori per quanto di rispettiva competenza; l'Amministrazione regionale dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca di beni oggetto materiale della trasgressione decidendone la destinazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ZURRU, Segretario:

Art. 32

Interventi sostitutivi

1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, l'Amministrazione regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ZURRU, Segretario:

Art. 33

Procedure di spesa

1. Le domande di finanziamento di cui alla presente legge, devono pervenire all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da un programma dettagliato delle attività e di preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale delibera, sentito il comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale un piano per la concessione dei finanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ZURRU, Segretario:

Art. 34

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 630.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989, nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti i seguenti capitoli:

(Cat. 3.5.0)

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sull'istituzione e gestione dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale (artt. 27 e seguenti della presente legge)

P.M.

(Cat. 3.5.0)

Versamenti dei contravventori alle norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali, dei monumenti naturali e delle altre aree di particolare rilevanza ambientale per le spese di ripristino integrale e di recupero ambientale sostenute dalla Regione in via sostitutiva (artt. 26 e 27 della presente legge)

P.M.

3. Nello stesso bilancio della Regione per l'anno 1989, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento sotto indicato:

(Cat. progr. 05.02) 2.1.1.6.2.2.10.29 (03.08)

Finanziamenti ad enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette per studi, pubblicazioni e mostre di interesse ambientale (art. 7, secondo comma della presente legge)

lire 10.000.000

(Cat. progr. 05.02) 2.1.2.1.0.3.10.29 (03.08)

Spese per l'acquisizione di terreni nudi o boscati o superfici di notevole interesse naturalistico e per il finanziamento di programmi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse ambientale riguardanti tali terreni o superfici (art. 7, commi terzo e quarto della presente legge)

lire 610.000.000

(Cat. progr. 05.02) 2.1.2.1.0.3.10.29 (03.08)

Spese per l'acquisizione, l'istituzione e la perimetrazione dei monumenti naturali e per la conservazione, la valorizzazione e il ripristino degli stessi tramite gli enti locali (art. 22, commi quarto e undicesimo della presente legge)

P.M.

(Cat. progr. 05.02) 2.1.2.3.4.3.10.29 (03.08)

Contributi agli enti locali per le spese di conservazione, ripristino ed apposizione di tabelle segnaletiche (art. 22, decimo comma della presente legge)

P.M.

(Cat. progr. 05.02) 2.1.2.1.0.3.10.29 (03.08)

Spese per il ripristino integrale e per il recupero di beni ambientali danneggiati effettuate in via sostitutiva (art. 28 della presente legge)

P.M.

(Cat. progr. 05.02) 1.1.1.8.3.2.10.29 (03.08)

Devoluzione agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, dei monumenti naturali e delle altre aree di particolare rilevanza ambientale dei proventi delle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione degli stessi (art. 31 della presente legge)

P.M.

4. Il capitolo del bilancio 1989 corrispondente al capitolo 02102 del bilancio 1988 è incrementato di lire 10.000.000.

5. Alle spese per l'attuazione della presente legge si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'incremento previsto per l'anno 1989.

6. Le spese gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Carta - Satta - Casula

Art. 34

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 650.000.000 per l'anno finanziario 1989 ed in lire 1.200.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(Cap. 35019 N.I.) (cat. 3.5.0)

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sull'istituzione e gestione dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale (artt. 25, 27 e seguenti della presente legge)

P.M.

(Cap. 35020 N.I.) (cat. 3.5.0)

Versamenti dei contravventori alle norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali, dei monumenti naturali e delle altre aree di particolare rilevanza ambientale per le spese di ripristino integrale e di recupero ambientale sostenute dalla Regione in via sostitutiva (artt. 28 e 29 della presente legge)

P.M.

In Aumento

02. STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

CAP. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per

uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27).

lire 10.000.000

CAP. 02169

Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, attività formative ed incontri di studio, nonché per consulenze, studi e ricerche affidati ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati: spese per la pubblicazione dei relativi atti e documenti (art. 129, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

lire 20.000.000

05. STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

CAP. 05020 (N.I.) (Cat. progr. 05.02) (2.1.1.6.2.2.10.29) (03.08)

Finanziamenti ad enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette per studi, pubblicazioni e mostre di interesse ambientale (art. 7, secondo comma della presente legge)

lire 10.000.000

CAP. 05021 (N.I.) (Cat. progr. 05.02) (2.1.2.1.0.3.10.29) (03.08)

Spese per l'acquisizione di terreni nudi o boscati o superfici di notevole interesse naturalistico e per il finanziamento di programmi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse ambientale riguardanti tali terreni o superfici (art. 7, commi terzo e quarto della presente legge)

lire 610.000.000

CAP. 05022 (N.I.) (Cat. progr. 05.02) (2.1.2.1.0.3.10.29) (03.08)

Spese per l'acquisizione, l'istituzione e la perimetrazione dei monumenti naturali e per la conservazione, la valorizzazione e il ripristino degli stessi tramite gli enti locali (art. 22, commi quarto e undicesimo della presente legge)

P.M.

CAP. 05023 (N.I.) (Cat. progr. 05.02) (2.1.2.3.4.3.10.29) (03.08)

Contributi agli enti locali per le spese di conservazione, ripristino ed apposizione di tabelle segnaletiche (art. 22, decimo comma della presente legge)

P.M.

CAP. 05024 (N.I.) (Cat. progr. 05.02) (2.1.2.1.0.3.10.29) (03.08)

Spese per il ripristino integrale e per il recupero di beni ambientali danneggiati effettuate in via sostitutiva; spese per la conservazione dell'ambiente naturale dei parchi delle riserve e dei monumenti naturali in caso di imminente pericolo (art. 28, 29, 32 della presente legge)

P.M.

CAP. 05024-01 (N.I.) (Cat. progr. 05.02) (1.1.1.8.3.2.10.29) (03.08)

Devoluzione agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, dei monumenti naturali e delle altre aree di particolare rilevanza ambientale dei proventi delle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione degli stessi (art. 31 della presente legge)

P.M.

In Diminuzione

03. STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CAP. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 650.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

3. Alla maggiore spesa di lire 550.000.000 per gli anni successivi si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. (12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'allegato A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moi. Ne ha facoltà.

MOI (P.C.I.). Per un errore tecnico nell'allegato, sotto il titolo "altre aree di rilevante interesse naturalistico" al punto 6) "cascata di Su Turrundu di Sadali" sono state omesse le parole "e Seulo". Bisogna quindi aggiungerle.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni si provvederà in sede di coordinamento. Ha mandato di parlare l'onorevole Pes. Ne ha facoltà.

PES (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, era nelle nostre intenzioni aprire un'unica sessione, un'unica tornata del Consiglio regionale sulle questioni che attenevano alla materia ambientale, ai problemi della pianificazione del territorio. Per una serie di circostanze e anche di sopravvenute esigenze questo non è stato possibile, ma credo che a nessuno sfugga, e mi preme sottolinearlo in occasione di questa discussione, che nel corso di questa legislatura, in modo particolare in quest'ultima fase, sono approdate in Consiglio regionale delle leggi estremamente significative e importanti, a partire dalla legge urbanistica regionale che ha visto il concorso, lo sforzo di tutti i partiti che compongono l'attuale maggioranza ma anche, io credo, delle forze sociali e politiche più attente all'uso corretto del nostro territorio, alla salvaguardia del patrimonio naturale della nostra regione.

Noi siamo partiti da una mozione che era stata presentata dalla Democrazia Cristiana e da altre forze politiche sulle tematiche ambientali. Allora esprimemmo perplessità perché ritenevamo che non fosse facile, in quella occasione, superare il rischio di una discussione generica, di notevole interesse, ma inconcludente e dunque inadeguata per affrontare un intervento di carattere legislativo. L'esigenza era quella, invece, di passare agli atti significativi e concreti, di tradurre quindi la discussione, il dibattito politico culturale che ha animato non solo le forze politiche ma anche le forze della cultura, gli ambientalisti, in norme legislative.

La prima è stata la legge urbanistica; attraverso la discussione e l'approvazione della legge urbanistica noi avevamo chiesto fin dall'inizio un confronto sereno e pacato e in quell'occasione non avevamo ricercato facili unanimismi convinti come eravamo, e lo siamo, che attraverso norme che toccano interessi corposi, grandiosi, fosse giusto e necessario che si creassero, così come si sono create convergenze ma anche contrasti notevoli.

Io avevo parlato in quell'occasione di una tappa importante e significativa, l'avevo definita storica e così è perché è già *in nuce* non solo attraverso la legge urbanistica ma attraverso la legge sui parchi e la legge sulle cave, con la quale abbiamo inteso avviare in questa legislatura un nuovo tipo di sviluppo economico e sociale. La riflessione che è stata portata avanti in questi anni ha riguardato quindi il tipo di sviluppo che ha caratterizzato la nostra Isola, il processo di industrializzazione degli anni '60 che ha rotto un equilibrio secolare con l'abbandono di intere zone, con processi di urbanizzazione forzata, con il conseguente degrado di cui spesso anche in questa occasione e in quest'Aula abbiamo parlato, dove la campagna non è più centro di vita sociale ma è sottoposta a continui attacchi e a processi di desertificazione.

La riflessione, il concetto di fondo era quindi come avviare un nuovo tipo di sviluppo incentrato sulla valorizzazione delle risorse locali e fra queste, *in primis*, sulla risorsa ambiente. E' giusto e non c'è dubbio che la questione ambiente abbia acquisito una valenza nuova sia perché le contraddizioni maturate in questi ultimi tempi sono diventate

esplosive sia perché è cresciuta la soggettività di massa che ha cambiato la gerarchia dei beni sociali e il modo di vivere e pensare, il rapporto tra uomo, natura, ambiente e sviluppo. Una novità grande quindi, che richiede a tutti di fare i conti con nuovi bisogni individuali e collettivi.

Muovendo da queste considerazioni di ordine generale noi comunisti abbiamo posto nel corso di questa legislatura alla base della nostra iniziativa per lo sviluppo e il progresso della società sarda tre idee guida. La prima, quella della riforma delle politiche delle istituzioni; la seconda, quella del disarmo, della sicurezza europea e della cooperazione; la terza, quella della priorità ambiente e sviluppo, la prospettiva cioè della Sardegna nel Mercato unico europeo. E' su quest'ultimo punto che oggi abbiamo voluto ampliare, e non solo oggi, la ricerca, l'elaborazione e il confronto, convinti come siamo che l'ambiente naturale e storico sardo presenti qualità straordinarie e formidabili potenzialità di valorizzazione. Ed è proprio su questo terreno che la Sardegna può conquistare uno spazio e affermare il proprio ruolo nel Mercato unico europeo e nella divisione internazionale del lavoro.

La rinascita dell'Isola richiede dunque una strategia per lo sviluppo basata su una combinazione di politiche organiche per l'ambiente, per la cultura, per la nuova qualità della vita. Ecco quindi uno dei problemi che abbiamo sottoposto all'attenzione nel corso del dibattito, sia quando abbiamo discusso della legge urbanistica, sia quando abbiamo discusso della legge sulle cave, sia quando abbiamo aperto la discussione odierna della legge sui parchi. Noi oggi compiamo un atto significativo, importante, perché ci accingiamo ad approvare una legge che non solo disciplina tutto il patrimonio ambientale regionale ma che restituisce anche al problema del modello di sviluppo e quindi delle zone interne, una centralità nuova e più concreta.

Voglio chiudere qui ritenendo che, per quanto riguarda l'approvazione delle leggi relative ai singoli parchi e riserve naturali, ci sarà un ulteriore confronto soprattutto con gli enti locali e con le amministrazioni interessate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, come promesso sarò brevissimo. Io non avevo intenzione di intervenire se non per dichiarazione di voto ma poiché faccio parte della Commissione, sono vicepresidente, e sentiti i discorsi pronunciati dall'onorevole Planetta, dal collega comunista e da altri ho ritenuto opportuno chiedere la parola.

Nel confermare la nostra posizione favorevole a questo provvedimento, che sotto certi aspetti consideriamo uno dei pochi provvedimenti eccezionalmente positivi di questa legislatura per quanto attiene al riordino della materia, dobbiamo pur tuttavia rilevare che il suo essere a se stante difficilmente permetterà la produzione degli effetti che si propone. Esso infatti non è coordinato con le grandi leggi di cui ha parlato il collega che mi ha preceduto; e se, come lui ha detto, costituisce un fatto storico, lo costituisce in senso pienamente negativo.

E allora, come non vedere questa normativa inquadrata, armonizzata nel grande provvedimento della urbanizzazione? Come non vedere questo provvedimento che riguarda la regolamentazione dei parchi, la istituzione delle riserve nei parchi e fuori dei parchi, se non inquadrato in una migliore riforma agricola e agro pastorale, ma soprattutto in un nuovo disegno di assetto territoriale. Ecco perché nutro dei dubbi che questo provvedimento possa far sorgere quegli effetti che si propone.

Ma vi è un'altra osservazione che io intendo fare molto celermente: non si è visto in nessuna parte dell'articolato un riferimento relativo alla "bonifica" di quelle zone che purtroppo sono state bruciate da quella industria di trapianto che è la petrolchimica. Sarebbe stato più logico nel quadro di un nuovo assetto territoriale, provvedere a dare una destinazione definitiva (con l'istituzione dei parchi e quindi di tutto quel che dai parchi ne consegue) a tutto ciò che è rimasto come terra bruciata dopo la industrializzazione, che tanti danni, e non soltanto di ordine economico, ha procurato alla collettività sarda.

Ecco, questi brevi cenni dovrebbero far capire che, sebbene noi abbiamo detto sì alla bontà dell'intento non si devono assolutamente assumere toni trionfalistici, perché si tratta di una iniziativa che, in definitiva, non è nata oggi, ma affonda le sue radici in altre legislature, e vede tardivamen-

te, dopo quarant'anni, non ancora appagate le attese della collettività e dei vari settori interessati al riguardo; agricoltura e turismo prima di tutti.

I parchi, e soprattutto quei parchi che hanno il carattere della storicità, devono essere inquadrati in una programmazione, in una regolamentazione di tutto l'aspetto turistico del territorio della Sardegna, non solo del turismo interno ma soprattutto di quello proveniente dalla Penisola, d'oltralpe e d'oltreoceano.

Volevo fare queste osservazioni non per sminuire l'importanza di questo provvedimento (del resto abbiamo detto che voteremo a favore) ma per smorzare i toni trionfalistici. Si è parlato di questo progetto di legge quasi come una delle perle, una delle conquiste della Giunta di sinistra; ma è una perla mal collocata che ho paura che col tempo si oscuri, come si è oscurato tanto di quel lavoro che si è fatto attraverso leggi inique e improduttive per la Sardegna. Ciò nonostante confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Brevissimamente solo per chiarire un aspetto che ritengo essenziale, soprattutto dopo l'intervento del collega Pes. Non mi pare che in questa materia così importante e delicata qual è quella della tutela ambientale ci possano essere meriti esclusivi; nessun partito ha il diritto di attribuirseli. Io credo che i meriti vadano distribuiti equamente un po' tra tutti i Gruppi presenti in Consiglio regionale, anzi con tutta schiettezza e col massimo della sincerità affermo di essere profondamente convinto che senza la presenza veramente costruttiva e realistica e l'apporto significativo e qualificante del Gruppo della D.C. certi provvedimenti non sarebbero stati esitati.

A testimonianza di quanto affermo richiamo ciò che è accaduto nella scorsa legislatura quando le Commissioni competenti esitarono un provvedimento molto simile a quello in discussione questa sera; in quell'occasione fu la presenza dell'opposizione eccessivamente rigida, poco elastica, poco flessibile, poco rivolta agli interessi generali

della Sardegna del P.C.I. a impedire che già da allora un provvedimento sulla tutela dei beni ambientali e paesaggistici vedesse la luce.

Oggi la D.C. ha assunto un atteggiamento positivo, favorevole e concretamente agganciato alla realtà della nostra Isola, proprio perché preoccupata dell'interesse superiore di essa e non delle possibili attribuzioni di meriti e dei vantaggi elettorali che qualcuno vorrebbe trarre. Noi crediamo che questo fosse un chiarimento dovuto perché, nonostante i meriti indiscutibilmente attribuibili al P.C.I., tutti i Gruppi politici della sesta Commissione hanno dato un contributo egualmente qualificato e determinante.

PRESIDENTE. Per segnalare alcune esigenze di coordinamento ha domandato di parlare il Presidente della Commissione Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). All'articolo 8 primo comma, punto 3 si deve leggere: "un funzionario dell'Assessorato competente in materia urbanistica esperto in materia di urbanistica". Al punto 2 dell'articolo 8, invece, il termine "competente" deve essere sostituito con quello di "esperto".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Un chiarimento sul territorio conferito da Baunei che non è di 5000 ettari....

DETTORI (D.C.). Se non c'è delimitazione...

(Interruzione dell'assessore Barranu).

PRESIDENTE. Onorevole Barranu noi stiamo votando l'allegato A. Ci sono stati adesso i chiarimenti del presidente della Commissione, contestualmente i colleghi devono sapere che stiamo votando anche la proposta di delimitazione cartografica delle superfici territoriali da proteggere. A questo proposito l'assessore Barranu o l'assessore Carta intendono precisare qualcosa?

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Se c'è necessità di sospendere per un chiarimento si può sospendere; si tratta comunque semplicemente di chiarire che, nell'ambito della proposta di delimitazione cartografica vi è una ipotesi provvisoria di delimitazione dei vari parchi, tra cui il parco del Gennargentu; per quanto riguarda questo parco è presente una incongruenza perché per il territorio di Baunei si propongono soltanto 5.800 ettari di vincolo mentre il Comune ha già approvato da un anno un piano alla cui presentazione la Giunta regionale stessa ha presenziato, che propone 18.000 ettari di vincolo. In ogni caso se c'è l'esigenza di un chiarimento si può sospendere la seduta.

Mi sembrerebbe comunque incongruente che rispetto ad una richiesta di un Comune di estendere l'area da vincolare si apponga un rifiuto. Tutto qui perché in sostanza la proposta è di incrementare il numero di ettari vincolati nell'ambito del parco del Gennargentu. Comunque io chiederei di sospendere per permettere una riflessione più tranquilla anche perché un precedente emendamento presentato poteva dare l'idea che si volesse pensare a un parco scorporato dal parco del Gennargentu mentre non credo che un emendamento così formulato nell'ambito del parco del Gennargentu possa suscitare questi sospetti.

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione è poco e dobbiamo esaminare altre due proposte di legge piuttosto rilevanti che da tempo attendono di essere discusse. Del resto il problema mi sembra chiaro; cioè rispetto a quanto indicato nella proposta di delimitazione cartografica occorre che la Giunta regionale se intende fare una proposta di ampliamento per il territorio di Baunei la formalizzi. Se è formalizzata si apre la discussione su questa proposta. Intanto stiamo riproducendo l'emendamento presentato dalla Giunta regionale perché di questo si tratta.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Presidente, io capisco l'esigenza sollevata dall'assessore Barranu però faccio presente alla Giunta e a tutto il Consiglio che noi, sia in via informale stamane con l'Assessore

della difesa dell'ambiente sia anche nel corso del mio intervento, abbiamo fatto presente che ci sono in tutta la Sardegna numerosissime zone non previste nell'allegato e abbiamo rinunciato a presentare emendamenti formali che ricomprendessero queste zone proprio perché l'assessore Carta ha dichiarato, e noi abbiamo accettato le sue dichiarazioni e le motivazioni tecniche e giuridiche da lui formulate, che le osservazioni che abbiamo fatto vanno bene, sono legittime, però siccome le aree non sono ancora delimitate e perimetrare non possono essere accolte.

Io credo che il discorso valga anche per quanto ha dichiarato poco fa l'assessore Barranu tenendo anche conto che ciò che chiede l'Assessore ha una rilevanza territoriale molto ampia: sta chiedendo di aggiungere ai 5 mila ettari previsti ben altri 13 mila ettari che qui non risultano perimetrati. Sono 13 mila ettari, assessore Barranu, non sono quisquillie, non sono cose di poca importanza.

Se si apre questo spiraglio, questa breccia, allora noi chiediamo come Gruppo della Democrazia Cristiana che il discorso dell'assessore Barranu si allarghi a tutti i territori della Sardegna includendo anche quelle aree che io, per esempio, nel mio intervento ho dichiarato essere escluse. Noi non siamo pregiudizialmente contrari a che territori del comune di Baunei vengano inseriti nel piano dei parchi, se però facciamo questo discorso per Baunei lo dobbiamo fare anche per tutte le aree della Sardegna. E allora sospendiamo, sì, ma per estendere il discorso a tutte le aree.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (P.C.I.). Grazie, signor Presidente, colleghi, cercherò di sintetizzare al massimo le cose che ho da dire. Io ho interpretato la legge oggi in discussione come una legge quadro tesa a definire le normative di carattere generale e a demandare alle singole leggi istitutive dei singoli parchi la definizione puntuale dei perimetri e delle superfici da proteggere. Se ho sbagliato in questa interpretazione chiedo scusa, evidentemente ci sono dei limiti personali, ma se io non ho sbagliato in questa interpretazione avrei dato voce a sollecitazioni che mi sono venute, e ripetutamente, dalle

aree interessate alla definizione del parco del Limbara e, soprattutto, a sollecitazioni che mi sono venute da Comuni esclusi dalle ipotesi di delimitazione.

Il parco del Limbara si potrebbe dividere in due parti distinte: il versante nord del Limbara, con i territori dei comuni di Tempio e di Calangianus, e il versante sud del Limbara, con i territori dei comuni di Oschiri e di Berchidda. Perché dico questo? Perché tra i due versanti del Limbara vi è un'enorme differenza orografica e sappiamo che le differenze orografiche comportano necessariamente sostanziali differenze negli *habitat* naturali interessati; differenze che interessano la flora, la fauna ma che interessano soprattutto l'entomofauna, quella fauna alla quale spesso non si guarda con la dovuta attenzione.

Se dovessi fare un esempio, e lo faccio, direi che nel versante sud del Limbara vi è la lucertola del "*bedriaga*" e il tritone, che nel versante nord del Limbara non esistono. Ma dovrei aggiungere che il versante nord del Limbara dagli anni '30 è stato oggetto di operazioni di forestazione che hanno interessato in prevalenza essenze resinose: pino, abete, cipresso, cedro, persino le sequoie; che sul versante nord ci sono stati e ci sono processi di antropizzazione in corso, basta pensare a Vallicciola con la presenza di strutture ricettive, militari, di antenne televisive che hanno modificato profondamente quell'ambiente.

Il versante sud del Limbara continua ad ospitare un ambiente sostanzialmente intatto; la stessa forestazione che interessa il versante sud del Limbara da circa vent'anni si è prevalentemente svolta con criteri nuovi. Non è stata, per esempio, distrutta la macchia mediterranea per impiantare essenze nuove; vi è in corso oggi, è finanziato e sta partendo in questi giorni, l'impianto di un arboreto mediterraneo. La flora e la fauna sono profondamente diverse, vi è una realtà unica in tutto quel territorio che è il picco del Monte Acuto, vi è lo svolgimento di una zootecnia sviluppata e gestita in un rapporto di buon equilibrio col territorio. Dalle cose che dico deriverebbe la conseguenza che si porrebbero, mantenendo unitario il parco del Limbara, problemi nella gestione dell'intero territorio.

Ecco queste cose, signor Presidente, colleghi,

io non le ho dette prima proprio nella considerazione, che ho svolto all'inizio, che siamo di fronte ad una legge quadro, che la definizione puntuale dei perimetri dei parchi è demandata ad altre leggi. E' in quella sede che conto di svolgere queste considerazioni e di sollecitare il Consiglio regionale e la Giunta ad una definizione corretta di tutti questi problemi.

PRESIDENTE. Hanno domandato di parlare l'onorevole Meloni, l'onorevole Barranu e l'onorevole Murru. Io vorrei ricordare ai colleghi che abbiamo preso l'impegno di chiudere entro le 20, che abbiamo altre leggi rilevanti da esaminare e che è necessario per votare le leggi avere in aula 41 consiglieri. Vorrei che i colleghi non se ne dimenticassero.

All'allegato A è pervenuto un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Carta - Satta - Moritu

Nella proposta di delimitazione cartografica delle superfici territoriali da proteggere a pag. 22 nel Parco del Gennargentu, alla voce Baunei superficie a parco (ha) sostituire: 5818 con 18.831. (17)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Solo per dire che non pensavo che la richiesta di aggiungere, nell'ambito del parco del Gennargentu, altro territorio da vincolare suscitasse tutta questa discussione, per cui col collega Carta ritiriamo immediatamente l'emendamento se questo può pregiudicare l'approvazione della legge. Ripeto: non riesco a comprenderne la ragione, perché se si fossero volute ridurre le aree da vincolare d'accordo, ma siccome le si voleva aumentare mi lascia un po' sconcertato; però evidentemente c'è qualcosa

che non si ha il tempo di chiarire quindi per evitare una discussione che potrebbe impedire di votare la legge ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'allegato A) con la proposta di delimitazione cartografica delle superfici territoriali da proteggere. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un progetto di legge che è collaterale alla legge rinviata sulle cave, il progetto di legge 385 relativo alle norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato alla Regione Sardegna in materia di polizia mineraria e ispettiva del settore tecnico minerario regionale.

PRESIDENTE. Poiché manca il parere della Commissione finanze la richiesta dell'onorevole Tamponi non può essere accolta.

Discussione della legge regionale 22 dicembre 1988, rinviata dal Governo: "Disciplina delle attività di cava" (CCXLIX)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale del 22 dicembre 1988, rinviata dal Governo "Disciplina delle attività di cava", relatore l'onorevole Oggiano.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Oggiano, relatore.

OGGIANO (P.S.I), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, Segretario:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità della legge

1. Nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dagli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1984, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna - la presente legge disciplina le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali la cui lavorazione appartiene, ai sensi delle vigenti norme in materia di sostanze minerali, alla categoria delle cave e delle torbiere, al fine di garantire l'ordinato utilizzo di tali risorse, lo sviluppo socio-economico ed il rispetto dei beni culturali ed ambientali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

Classificazione dei materiali di cava e torbiera

1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:

a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;

b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;

c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 3

Norme di salvaguardia

1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui all'articolo 2 devono essere effettuate nel pieno rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO II

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
DI CAVA

Art. 4

Catasto regionale dei giacimenti di cava

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale dell'industria, sentita la competente Commissione consiliare, istituisce con proprio decreto il catasto regionale dei giacimenti di materiali di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Detto catasto comprende:

a) il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive;

b) il tipo e la qualità presunta dei materiali esistenti per ogni cava;

c) gli assegnatari delle autorizzazioni e delle concessioni alla coltivazione, i titolari di eventuali sub-concessioni ed i soggetti che, al momento della ricognizione, gestiscono attività estrattive;

d) nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive;

e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 5

Aggiornamento del catasto regionale
dei giacimenti di cava

1. L'Assessore regionale dell'industria, su segnalazione dell'E.M.S.A., ovvero a domanda di altri enti o di privati cittadini, sulla cui fondatezza

vi sia tuttavia il parere favorevole dell'E.M.S.A. medesimo, provvede, con proprio decreto, sentita la competente Commissione consiliare, all'aggiornamento annuale del catasto regionale dei giacimenti di materiali di cui all'articolo 4 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu Velio - Sechi

Art. 5

L'Assessore regionale dell'industria provvede all'aggiornamento annuale del Catasto Regionale delle cave in esercizio e dei giacimenti in fase di ricerca in relazione alle denunce obbligatorie pervenute. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 6

Piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, nel quadro dei piani e programmi regionali di sviluppo, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale delle attività estrattive, al fine di disporre di uno strumento di programmazione nel settore e d'un preciso riferimento operativo.

2. Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché la individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.

3. Sono comunque escluse dal Piano le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Sono altresì escluse le aree nelle quali l'attività estrattiva possa compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al regime idrogeologico, all'assetto statico del territorio, nonché ad eccezionali interessi naturalistici, di carattere paleontologico, paleontologico e speleologico.

5. L'individuazione di tali aree verrà effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte degli Assessorati regionali competenti in materia, i quali, in sede di prima applicazione della presente legge, dovranno provvedere a detta incombenza entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta - Carta - Barranu

Il 3° comma dell'art. 6 è così sostituito:

Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il Piano dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione paesistica regionale. (8)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 7

Consultazione nella formazione del Piano regionale delle attività estrattive

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e gli altri enti locali possono inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria, indicazioni e proposte ai fini dell'elaborazione del Piano regionale delle attività estrattive.

2. L'Assessore regionale dell'industria predispona, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di Piano regionale delle attività estrattive.

3. Sullo schema di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'industria provvederà ad acquisire, ai fini di una loro valutazione, le osservazioni e le deduzioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, il cui territorio è inserito tra quelli suscettibili di attività estrattiva.

4. I Comuni, le Comunità montane, le Province sono tenute a pronunciarsi entro 45 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8

Aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e con le modalità previste dal precedente articolo 6, può provvedere all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 9

Piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. I materiali lapidei indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge sono considerati materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse economico.

2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria

approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per i materiali lapidei di pregio.

3. Il Piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione; indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi; definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZURRU, Segretario:

Art. 10

Guida dei materiali lapidei di pregio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dell'industria, predispone una guida dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alle qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive e ad ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei prodotti sui mercati italiani ed esteri.

2. Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito disciplinare di produzione, l'Assessore regionale dell'industria provvederà alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ZURRU, Segretario:

Art. 11

Attività estrattiva e strumenti urbanistici

1. Le attività di coltivazione di cave, in regime di autorizzazione o di concessione ai sensi della presente legge, sono soggette ai vincoli indicati nell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, e nell'articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

2. I Comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive di cui ai precedenti articoli 6 e 7 adeguano i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dalla approvazione del Piano suddetto.

3. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ZURRU, Segretario:

TITOLO III

ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 12

Permesso di ricerca

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di

apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La Regione favorisce la ricerca pubblica, attraverso l'Ente minerario sardo, principalmente in materia di lapidei di pregio, in riconoscimento del rilevante interesse economico loro connesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu - Sechi

Al comma 2 riga 2 sopprimere "Pubblica, attraverso l'Ente Minerario Sardo". (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 13

Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dall'Assessore regionale dell'industria a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.

2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere dell'Assessore regionale dell'ambiente e valutato il parere del Comune territorialmente competente. Al permesso di ricerca si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 20 della presente legge.

4. Detto permesso non può avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso solo nei casi in cui questi ultimi, previamente avvisati dall'Assessorato regionale dell'industria dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso, non inoltrino essi stessi analoga domanda entro sessanta giorni dall'avviso o non abbiano comunque i necessari requisiti per espletare tale attività.

5. La durata del permesso di ricerca può essere prorogata per una sola volta, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

6. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previo nulla osta dell'Assessore regionale dell'industria e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del cessionario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14

Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca

1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e di provvedere al riassetto dell'ambiente.

3. Il proprietario del terreno soggetto all'attività di ricerca ha facoltà di esigere una cauzione.

4. Qualora le parti interessate non si accordino, l'Assessore regionale dell'industria stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare di un deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 15

Divieto di coltivazione

1. E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

2. Il ricercatore non può disporre dei materiali estratti senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale dell'industria, che può concederla limitatamente alla effettuazione di prove tecnologiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 16

Ulteriore permesso di ricerca

1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere concesso altro permesso di ricerca, sempre che riguardi materiali diversi ed a condizione che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli previsti dal precedente permesso.

2. Nel caso di contestazione tra gli interessati, provvede l'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere.

3. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è dato ricorso alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 17

Decadenza del permesso di ricerca

1. L'Assessore regionale dell'industria può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca:

1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di un termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;

2) quando i lavori siano rimasti sospesi per

oltre tre mesi;

3) quando non siano state osservate le prescrizioni stabilite nel permesso o si sia contravenuto alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.

2. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ZURRU, Segretario:

TITOLO IV

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE

Art. 18

Autorizzazione e concessione

1. Le attività di coltivazione di cui al precedente articolo 1 possono riguardare sia giacimenti in disponibilità di privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione.

3. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ZURRU, Segretario:

Art. 19

Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e contestualmente inoltrata, per conoscenza, al Comune nel cui territorio ricade il giacimento, e deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;

b) numero di codice fiscale del richiedente;

c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;

d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;

e) periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di disponibilità del giacimento;

b) progetto di coltivazione, redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:

– relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei suoli interessati dal giacimento, con l'eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell'area di intervento;

– cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell'area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;

– relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività: durata presunta dell'attività, produzione annua, presunte rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;

c) relazione sugli aspetti socio-economici col-

legati con l'iniziativa;

d) relazione di impatto ambientale;
e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale, con l'indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario;

f) descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere;

g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;

h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;

i) impegno ad iniziare l'attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all'articolo 2, lett. a) della presente legge il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in geologia oppure da un perito minerario.

4. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu - Sechi

Al quarto comma aggiungere:

Le cave in esercizio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge salvi i casi in cui l'Ingegnere Capo dell'istituendo Ufficio Regionale della Vigilanza, Sicurezza e Prevenzione delle attività minerarie, non ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza e complessità dei lavori, imporre anticipatamente la nomina di un tecnico professionista. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 20

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale dell'industria, il quale provvede con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, sentito il Comitato regionale delle miniere integrato da un rappresentante degli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e dei beni culturali, e valutato il parere del Comune

territorialmente competente.

2. Il Comitato regionale delle miniere così configurato è autorizzato a esperire preliminarmente sopralluoghi e accertamenti per la migliore qualificazione dei pareri di competenza. A tal fine ai componenti il Comitato è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica e appartenenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.

3. A tale scopo il Sindaco, entro otto giorni dall'acquisizione della domanda e della documentazione di cui al precedente articolo 19, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni.

4. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi.

5. Entro due mesi dalla data di presentazione il Sindaco fa pervenire all'Assessorato regionale dell'industria il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione, nonché il parere sulla medesima che l'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere.

6. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, l'Assessore regionale provvede comunque sulla domanda, rilasciando l'autorizzazione o denegandola motivatamente.

7. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificata al proprietario ed al Comune territorialmente competente entro quindici giorni ed esposta all'albo pretorio per quindici giorni.

8. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Presidente della Giunta regionale.

9. L'Assessore regionale dell'industria, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta la rilevanza, ai fini dell'economia regionale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione, accerta la capacità tecnica ed economica del richiedente, nonché l'esistenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali che costituiscono motivo di preclusione.

10. L'Assessore regionale dell'industria, con il provvedimento di autorizzazione, deve indicare i criteri a cui dovrà essere improntata l'attività di

coltivazione, sia in riferimento all'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sia in riferimento ad altri preminenti interessi generali.

11. Nel caso di concorrenza all'esercizio di una cava ed a parità delle altre condizioni richieste, verrà data priorità a chi offrirà garanzia documentata e verificabile di provvedere alla più completa verticalizzazione in loco dei prodotti e/o dei minerali di risulta da operazioni minerallurgiche sui prodotti primari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 21

Trasferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale. Essa può essere oggetto di trasferimento oltre che per causa successoria:

a) quando il diritto di coltivazione del giacimento preesisteva in atti certi stipulati con il proprietario dei suoli in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge;

b) quando nella cava interessata al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione si sarà registrata un'attività ininterrotta di almeno cinque anni.

2. Il diritto al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione di cava non esonera il soggetto subentrante dall'obbligo della domanda secondo il disposto dell'articolo 19. Resta impregiudicato il diritto dell'Assessore regionale dell'industria alla preventiva valutazione della capacità tecnico-finanziaria del richiedente.

3. Copia degli atti di consegna del giacimento dovrà essere trasmessa all'Assessore regionale dell'industria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 22

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione ha la durata massima di anni venti e può essere rinnovata.

2. Nei casi di significativa verticalizzazione nel territorio regionale delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell'autorizzazione può essere estesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 23

Patrimonio indisponibile della Regione

1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento di materiali di cava di cui al precedente articolo 2, inserito nel Piano regionale delle attività estrattive e di rilevante interesse, non ne abbia intrapreso la coltivazione o non ne abbia richiesto l'autorizzazione, la richiesta di coltivazione può essere presentata da terzi nelle forme di cui all'articolo 19.

2. Ove sussistano i presupposti per la coltivazione, l'Assessore regionale dell'industria invita il proprietario del fondo a presentare, entro 12 mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a

cedere la disponibilità del giacimento al ricercatore che lo ha scoperto o, se questi non vi ha interesse, a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente l'autorizzazione a coltivare il giacimento.

3. Nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dei commi precedenti è indicato il corrispettivo, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 26, che il terzo dovrà pagare all'avente diritto. Ove tale corrispettivo non venga ritenuto congruo, le parti hanno facoltà di determinarlo o farlo determinare nelle forme di legge.

4. Le stesse disposizioni, con esclusione della procedura di cui al secondo comma, si applicano nei casi di decadenza dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 24

Procedimento di rilascio della concessione

1. L'Assessore regionale dell'industria può dare in concessione, a chi ne faccia richiesta, la coltivazione di giacimenti facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione.

2. La concessione compete prioritariamente al ricercatore che ha scoperto il giacimento.

3. Le procedure per la presentazione della domanda di concessione, per il rilascio della stessa, per il trasferimento, nonché la sua durata e le possibilità di rinnovo sono quelle previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario:*

Emendamento soppressivo parziale Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu - Sechi

Il 2° comma è soppresso. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 25

Indennizzo e risarcimenti

1. Il titolare subentrante nell'esercizio del giacimento è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

2. I diritti spettanti ai terzi sul giacimento si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

3. Il terzo autorizzato alla coltivazione è tenuto a risarcire il danno derivante dalla coltivazione del giacimento. A garanzia di tale obbligo presta apposita cauzione nelle forme e nei limiti sta-

bili nel provvedimento di autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 26

Canone di concessione

1. Nel caso di assegnazione in concessione del giacimento il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone pari a:

a) lire 10.000 per ogni metro cubo di materiale ricavato per i materiali lapidei di pregio di cui alla lettera a) del precedente articolo;

b) dieci per cento del valore alla fonte del materiale asportato per i materiali di cava di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.

2. Con decreto dell'Assessore regionale dell'industria i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione, in relazione alle caratteristiche del giacimento ed alla tipologia dei materiali e all'andamento del mercato.

3. Le modalità ed i termini di versamento del canone saranno stabiliti dal provvedimento di concessione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu - Sechi

Al 1° comma alla riga 8 sostituire: lettera a) del precedente articolo con lettera a) dell'art. 2. (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27

Funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione sono esercitate dall'Amministrazione regionale e dai Comuni territorialmente interessati.

2. Di ogni violazione riscontrata deve essere data immediata comunicazione all'Assessore regionale dell'industria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 28

Decadenza

1. L'autorizzazione e la concessione possono essere dichiarate decadute nei seguenti casi:

a) sopravvenuta incapacità tecnico-economica del titolare;

b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione;

c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;

d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro ed alle norme che regolano la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.

2. Nessun indennizzo è dovuto da parte dell'Amministrazione regionale ai titolari di autorizzazioni o di concessioni dichiarate decadute ai sensi del presente articolo.

3. La dichiarazione di decadenza è adottata con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente, previa diffida al titolare della autorizzazione o della concessione a provvedere entro sei mesi.

4. Contro il decreto di decadenza è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 29

Revoca

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.

2. In tal caso al titolare della autorizzazione o della concessione sarà corrisposto un indennizzo pari al valore degli impianti.

3. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente.

4. Contro il decreto di revoca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 30

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca, l'autorizzazione o la concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. Oltre al diritto di rivalsa sul valore dei materiali asportati permane l'obbligo di provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Assessore regionale dell'industria, che provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore regionale della difesa

dell'ambiente, sentito il Comune territorialmente competente.

2. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, oltre che alla decadenza di cui alla lettera b) dell'articolo 28 fermo restando l'obbligo di ripristino ambientale secondo le modalità indicate dal comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO VI

RIPRISTINO AMBIENTALE

Art. 31

Definizione

1. Ai fini della presente legge per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di un giacimento, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale volto alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 32

Fondo di ripristino ambientale

1. La Regione promuove il ripristino ambientale, ai sensi del precedente articolo 30, delle aree di cave cessate.

2. A tale scopo presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito un "Fondo di ripristino ambientale", finanziato con il concorso dell'Amministrazione regionale e dei soggetti titolari di autorizzazione o di concessione di coltivazione dei materiali di cui al precedente articolo 2 e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) eliminazione sistematica delle discariche di cava, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

b) esecuzione di opere di risanamento dei suoli delle cave cessate e di quelli liberati dalle discariche;

c) finanziamento di opere di miglioramento ambientale in aree, disponibili all'uso pubblico, ricadenti nei Comuni interessati dalle attività estrattive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 33

Concorso al Fondo di ripristino ambientale

1. I titolari di autorizzazioni o di concessioni di coltivazione concorrono alla formazione del Fondo di ripristino ambientale con un contributo

massimo dell'uno per cento annuo calcolato sul fatturato inerente le produzioni grezze dell'anno precedente.

2. Le contribuzioni non sono dovute sui materiali di risulta.

3. L'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere provvede, con cadenza triennale, all'adeguamento della misura del contributo di cui al primo comma.

4. Le trasgressioni agli obblighi contributivi di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa fino al cento per cento delle somme dovute.

5. In caso di recidiva l'Assessore regionale dell'industria può raddoppiare la misura della sanzione amministrativa di cui al precedente comma o dichiarare decadute, con le procedure di cui al precedente articolo 28, la autorizzazione o la concessione.

6. Per l'attivazione del Fondo di ripristino ambientale e per determinare le modalità di accertamento e di incasso del contributo di cui al primo comma la Giunta regionale predispone, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento, che sarà approvato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 34

Sostituzione di patti pregressi

1. Le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione in materia di ripristino ambientale sono sostitutive di patti diversamente intercorsi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, fra conduttori di cava ed enti locali, fatti salvi gli eventuali diritti-doveri maturati in materia nel periodo antecedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

ZURRU, Segretario:

Art. 35

Trasferimento di somme ai Comuni dal Fondo di ripristino ambientale

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal precedente articolo 32 si provvede con il trasferimento ai Comuni territorialmente competenti di congrue somme del Fondo di ripristino ambientale di cui alla presente legge, previa presentazione da parte dei Comuni medesimi di adeguati progetti a ciò finalizzati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

ZURRU, Segretario:

Art. 36

Materiali di discarica

1. Il titolare della autorizzazione o della concessione potrà trattenere, in tutto o in parte, i materiali in discarica per destinarli ad utilizzi diversi.

2. A tal fine dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Assessorato regionale dell'industria, allegando alla stessa una circostanziata relazione concernente:

a) la destinazione del materiale ed i tempi di asportazione degli stessi dalla discarica, quando trattasi di esigenza occasionale;

b) la disponibilità di adeguati impianti per la trasformazione dei materiali medesimi, quando trattasi di esigenza sistematica e le quantità mensilmente trattabili negli impianti stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

ZURRU, Segretario:

TITOLO VII

INCENTIVI

Art. 37

Estensioni di agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alla legge regionale 10 luglio 1952, n. 19, sono estese, senza limitazioni e senza gli obblighi di cui all'articolo 13 della stessa legge, all'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ed ai processi di valorizzazione per utilizzi diversi dei materiali di risulta.

2. All'incentivazione e a quanto concerne l'igiene e la sicurezza del lavoro, nonché la miglior valorizzazione dei materiali regolati dalla presente legge, sono estese ed applicabili le agevolazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1954, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ZURRU, Segretario:

Art. 38

Fondo di rotazione

1. Presso il Credito Industriale Sardo è istituito un Fondo di rotazione di lire 5.000 milioni per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori del settore dei materiali di cui al precedente articolo 2.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale dell'industria predispone il regolamento di accesso al Fondo di cui al comma precedente, che sarà approvato dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 39

Natura degli interventi

1. A carico del Fondo di cui al precedente articolo 38 sono disposti in favore degli imprenditori singoli e associati, interventi creditizi a medio termine per:

a) l'impianto e l'attivazione di cave, ivi compresa l'apertura del fronte di cava e di stabilimenti per la segnature e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;

b) il potenziamento e l'ampliamento delle unità di escavazione e di trasformazione esistenti, la razionalizzazione e l'ammodernamento tecnologico degli impianti industriali;

c) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliarie per la lavorazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 40

Misura e limite degli interventi

1. I mutui agevolati hanno durata quinquennale, di cui il primo anno destinato al preammortamento, e vengono concessi al tasso di interesse a carico del mutuatario comprensivo di ogni onere o spesa, secondo le modalità della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.

2. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a lire 1.000 milioni ed in misura non superiore al 30 per cento per la parte eventualmente eccedente.

3. Tali misure sono elevate rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento per le iniziative cooperative o consorziali.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali o nazionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 41

Estensione delle provvidenze ex legge regionale n. 28 del 1984

1. Alle società giovanili ed alle cooperative di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 aventi come finalità il riciclaggio dei materiali di risulta dell'attività di cava sono estese le provvidenze di cui alla legge regionale succitata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

ZURRU, Segretario:

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Regime transitorio

1. E' fatta salva l'attività di coltivazione legittimamente iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli esercenti attività di coltivazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di sei mesi, presentare domanda di autorizzazione o di concessione a norma dell'articolo 19.

3. Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave dovranno essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel Piano regionale delle cave entro due anni dalla sua approvazione, sentito il parere della conferenza di servizio indetta volta per volta dall'Assessore regionale dell'industria.

4. In caso di mancata presentazione della domanda, l'attività di coltivazione è vietata.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Cuccu - Ortu - Ruggeri - Falchi - Tamponi - Sechi

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Qualora dalla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di cava di cui al primo comma, possano derivare gravi danni all'assetto idrogeologico, all'ambiente o al paesaggio il sindaco del comune nel

cui territorio insiste il giacimento con ordinanza motivata può sospendere l'attività fino alla pronuncia dell'Assessore regionale, che è tenuto a pronunciarsi nel termine di 45 giorni". (6)

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu - Sechi

Sostituire il secondo comma come segue:

"Gli esercenti attività di coltivazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono, entro il termine di 1 anno, presentare domanda di autorizzazione o di concessione a norma dell'articolo 19". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

TAMPONI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

ZURRU, Segretario:

Art. 43

Adeguamento delle strutture

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge adotterà i provvedimenti amministrativi e predisporrà gli eventuali provvedimenti legislativi necessari ad adeguare le competenti strutture dell'Amministrazione regionale alle esigenze ed agli obiettivi previsti dalla legge medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Ruggeri - Falchi - Ortu - Sechi

Al primo comma aggiungere:

"nelle more dell'adeguamento delle strutture Regionali, le funzioni amministrative e di polizia mineraria saranno svolte dal Distretto Minerario della Sardegna". (10)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 44.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 44

Norma transitoria

1. In presenza di cave, la cui attività di coltivazione risulti iniziata legittimamente, ove sussistano, alla data del 31 dicembre 1988, situazioni difformi fra le aree di coltivazione a suo tempo indicate e quelle, purché contigue, realmente coinvolte nell'attività estrattiva, è ammessa sanatoria, fatti salvi i diritti dei proprietari dei suoli.

2. La sanatoria si formalizza:

a) con il versamento, a favore del Fondo ripristino ambientale, di una sanzione amministrativa pari all'uno per cento del valore, in cava, delle produzioni grezze relative all'area di sconfinamento;

b) con formale domanda all'Assessorato regionale dell'industria, corredata da una relazione sugli sconfinamenti e da una carta planimetrica che li evidenzia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 45.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 45

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(3.5.0)

Canoni di concessione per la coltivazione di cave
(art. 26 della presente legge)

(3.5.0)

Somme riscosse per sanzioni amministrative in
applicazione della presente legge (artt. 30 e 33
della presente legge)

(3.5.0)

Contributi dei titoli di autorizzazioni o concessioni
di coltivazione di cave da riversare al fondo di
ripristino ambientale (art. 33 della presente legge)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

(2.1.2.8.0.3.08.29) (08.02)

Fondo di ripristino ambientale (artt. 32, 33 e 35
della presente legge)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDU- STRIA

(1.1.1.4.2.2.10.13) (08.02)

Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del
catasto regionale dei giacimenti di cave; spese per
l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano regio-
nale delle attività estrattive; nonché spese per
l'elaborazione del piano regionale e della guida dei
materiali lapidei di pregio (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
della presente legge)

(1.1.1.4.1.2.10.13) (08.02)

Spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza
nell'esercizio delle attività di ricerca e di coltiva-
zione di materiali di cave (art. 27 della presente
legge)

(2.1.2.6.3.4.10.13) (08.02)

Somme da versare al fondo di rotazione per la
concessione di crediti agevolati (artt. 38 e 39 della
presente legge)

Capitolo 09008

Indennità di missione e rimborso spese a favore
dei componenti il Comitato regionale delle minie-
re per l'effettuazione di sopralluoghi tecnici e par-
tecipazione a convegni, commissioni e comitati in
genere, a carattere nazionale e internazionale (art.
10 della presente legge e art. 9 della L.R. 5 febbraio
1972, n. 3)

lire 10.000.000

2. Alle spese per l'attuazione della presente
legge, valutate in annue lire 10.000.000.000 per
l'anno 1989 e successivi si fa fronte:

– per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 30
della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con
prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare
spese in conto capitale di cui al capitolo 03017 del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988,
mediante utilizzo delle riserve di cui alle voci 1) e
3) della Tabella B allegata alla legge finanziaria
della Regione per il 1988 per gli importi, rispetti-
vamente, di lire 6.000.000.000 e di lire
4.000.000.000;

– per gli anni 1990 e successivi con quota del
maggior gettito dell'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche derivante dal suo naturale incremen-
to.

3. Alla ripartizione delle spese derivanti dal-
l'applicazione della presente legge tra i succitati
capitoli per l'anno 1989 si provvede con la legge di
approvazione del bilancio della Regione per lo
stesso anno, tenendo conto della determinazione
prevista dall'articolo 38 della presente legge.

4. Le spese per l'attuazione della presente
legge fanno carico ai sopraelencati capitoli del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989
e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato
presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo totale Satta - Carta
- Casula*

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Norme finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989
sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti
sottoindicati:

STATO DI PREVISIONE DELL'EN- TRATA

Capitolo 35006 (3.5.0)

Canoni di concessione per la coltivazione di cave (art. 26 della presente legge)

p.m.

Capitolo 35007 (3.5.0)

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 30 e 33 della presente legge)

p.m.

Capitolo 35008 (3.5.0)

Contributi dei titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave da riversare al fondo di ripristino ambientale (art. 33 della presente legge)

p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05001 (2.1.2.8.0.3.08.29) (08.02)

Fondo di ripristino ambientale (artt. 32, 33 e 35 della presente legge)

lire 4.290.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Cat. Progr. 09.10

Attività di cava - (Di nuova istituzione)

Capitolo 09130 (1.1.1.4.2.2.10.13) (08.02)

Spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cave; spese per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive; spese per l'elaborazione del piano regionale e della guida dei materiali lapidei di pregio (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 09131 (1.1.1.4.1.2.10.13) (08.02)

Spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e di coltivazioni di materiali di cave (art. 27 della presente legge)

lire 200.000.000

Capitolo 09132 (2.1.2.6.3.4.10.13) (08.02)

Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati a favore degli

operatori nei settori delle cave e torbiere (artt. 38 e 39 della presente legge)

lire 5.000.000.000

Capitolo 09133 (1.1.1.4.1.1.10.13) (08.02)

Indennità di missione e rimborso spese a favore dei componenti il Comitato regionale delle miniere per l'effettuazione di sovralluoghi tecnici e partecipazione a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e internazionale (art. 9, L.R. 5 febbraio 1952, n. 3, e art. 20 della presente legge)

lire 10.000.000

2. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in annue lire 10.000.000.000 si fa fronte:

– per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo delle riserve di cui ai punti 1) e 3) della tabella B allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) per gli importi, rispettivamente, di lire 6.000.000.000 e di lire 4.000.000.000;

– per gli anni 1990 e successivi con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna" (536)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 536: "Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna". Relatore l'onorevole Falchi.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non può passare inosservato questo provvedimento se si ricorda la situazione nella quale si è trovata la nostra Isola allorché nei mesi scorsi ci si è accorti della drammaticità del problema. In seguito alla pressione degli interessati e dei cointeressati, soprattutto nell'entroterra della Sardegna, abbiamo posto mano al problema cercando di utilizzare le iniziative governative destinate a tutto il territorio della Penisola.

Si è trattato di discutere di un certo finanziamento statale che sarebbe dovuto arrivare in tempo utile; nella legge finanziaria è stata assunta dalla Regione una iniziativa per stornare da alcuni capitoli di bilancio una somma abbastanza rilevante, circa 600 miliardi, al fine di fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna. Oggi con questo provvedimento si intendono finanziare alcune iniziative di ricerca di falde sotterranee nei vari punti della Sardegna al fine almeno di tamponare l'emergenza. Ecco, noi che abbiamo assunto un certo atteggiamento nel corso della discussione, cercando di apparire più onesti e più chiari possibile, denunciando le carenze della Giunta, facendo riferimento addirittura agli inascoltati appelli soprattutto del Movimento Sociale Italiano lanciati in occasione della discussione delle famose leggi relative alla riforma agraria (mi riferisco alla legge numero 44 del '78 se non vado errato e ai tantissimi altri provvedimenti in materia che con i famosi piani triennali prevedono la realizzazione di ben 36 bacini approvati, finanziati ma mai realizzati) noi oggi - dicevo - riteniamo di trovarci di fronte ad

un'altra iniziativa assolutamente inutile se solo venissero attuati i programmi già esistenti.

Sono quelli i progetti che le Giunte precedenti dovevano attuare. Perché non li volete realizzare neanche voi? Un'altra osservazione: le notizie che ci arrivano dalle fonti competenti affermano che la grave siccità di qualche mese fa con le recenti piogge è in qualche misura venuta meno.

(Interruzione).

Non mi faccia parlare perché allora io le cito comuni, zone dove i finanziamenti, e ha ragione mille volte il collega Pili ma prima di Pili l'ho detto io e l'abbiamo detto noi, vengono erogati "a pioggia", clientelamente, elettoralisticamente senza che vi sia alcuna ragion d'essere perché posso citarle zone dove non c'è assolutamente l'emergenza della siccità, parliamoci chiaramente ...

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Se i colleghi dissentono da quello che l'onorevole Murru sta affermando possono chiedere la parola e intervenire ma non hanno il diritto di interromperlo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io voglio farla breve, Presidente. Volevo fare queste osservazioni per cercare di far capire all'Assessore che prima di procedere con nuove ed inutili spendite si dovrebbe procedere ad un riesame e all'attuazione dei progetti preesistenti. Poi ho affacciato il discorso della pioggia caduta in questi ultimi tempi che, secondo gli esperti, pur non essendo stata abbondante ha ridotto di gran lunga quell'emergenza affacciata qualche mese fa.

Che cosa voglio dire? Voglio dire che quei 600 miliardi previsti così indiscriminatamente, voglio dire che gran parte di queste somme già bilanciate in questa direzione possono essere riviste per non disperderle in opere di carattere assistenziale. Di bacini costruiti in un certo modo che hanno dato luogo a rilievi gravissimi anche di ordine giudiziario ce ne sono anche in Sardegna, e allora vediamo di affrontare questo discorso seriamente perché non si cada nuovamente nell'errore. Era un errore ben calcolato, con un fine prettamente

elettoralistico perchè quei contributi a pioggia venivano erogati indiscriminatamente, non per cercare di tamponare esigenze territoriali ma per scopi di altro genere.

Tutto questo deve essere tenuto ben presente perchè si possa avere una chiara visione della ratio di questo provvedimento. Pertanto noi, coerenti con la posizione assunta quando si è discusso sul grave problema della siccità e sul provvedimento contenuto nella finanziaria di cui abbiamo parlato ieri, non possiamo opporci a questa legge, ma certamente non possiamo nemmeno approvarla, per cui ci asteniamo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Falchi, relatore.

FALCHI (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

MORITTU (P.S.d'Az.), Assessore dei lavori pubblici. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, Segretario:

Art. 1

1. In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la legislazione statale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari e/o interventi immediati per fronteggiare la grave situazione idrica in atto.

2. I programmi e gli interventi di cui al comma precedente sono approvati dalla Giunta regionale,

su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici. Per la realizzazione delle relative opere si provvede mediante affidamento in concessione ad uno degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

3. Nel caso di interventi di assoluta urgenza per la prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità, non compresi nel programma di cui al comma precedente e dichiarati tali con decreto del Presidente della Giunta regionale, il finanziamento e l'esecuzione sono demandati all'Assessore regionale competente. Le relative opere sono altresì dichiarate di pubblica utilità e non sono soggette al disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Onnis - Canalis - Meloni - Mereu S. - Planetta

Dopo il 1° comma aggiungere:

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare programmi di intervento straordinari di singoli Comuni mirati al miglioramento e al reperimento di nuove fonti di approvvigionamento idrico. (3)

Emendamento sostitutivo parziale Onnis - Canalis - Meloni - Mereu S. - Planetta

Al comma due sostituire nella 2ª riga "di cui al comma precedente" con "di cui ai commi precedenti". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ONNIS (P.S.D.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

MORITTU (P.S.d'Az.), Assessore dei lavori

pubblici. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, Segretario:

Art. 2

1. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge non è richiesto il parere dell'Ufficio distrettuale delle miniere di cui all'articolo 95, terzo comma del testo unico sulle acque ed impianti elettrici n. 1775/1933 ed il parere dell'Assessorato regionale dell'industria di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 4, ferme restando le altre disposizioni di cui al testo unico predetto e della legge 4 agosto 1984, n. 464.

2. Con l'approvazione del progetto di ricerca d'acqua sotterranea, in deroga all'articolo 103 del testo unico sulle acque citato, è autorizzata in via provvisoria anche l'utilizzazione dell'acqua ritrovata ed è contestualmente dichiarata l'opera di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Morittu - Carta - Ladu

All'articolo 2, terza riga, fra le parole "legge e non" è inserita la dicitura "ove previsto". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORITTU (P.S.d'Az.), Assessore dei lavori pubblici. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 3 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, Segretario:

Art. 4

1. Gli interventi finanziati con la presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti anche di carattere espropriativo, alle opere di competenza regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ad eccezione di quelli previsti dal precedente articolo 1, terzo comma.

2. Alle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, relative alle opere finanziate con la presente legge, si applica la legge 22 ottobre 1971, n. 865, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

3. Ove gli interventi siano dichiarati di pubblica utilità e di assoluta urgenza, in relazione all'emergenza idrica di cui alla presente legge, per quanto attiene alla relativa occupazione d'urgenza può farsi ricorso al provvedimento di cui all'articolo 71, primo comma, della legge n. 2359/1865. In tal caso, gli stati di consistenza, previo avviso da pubblicarsi all'albo comunale almeno tre giorni prima della data fissata per l'immissione in posses-

so, sono redatti, a cura dell'ente espropriante, al momento dell'occupazione, alla presenza di due testimoni estranei all'ente espropriante stesso ed ai soggetti attuatori dell'intervento medesimo.

4. Entro i successivi venti giorni, comunicazione dell'intervenuta occupazione, sarà data, a cura dell'Ente espropriante, alle ditte interessate, con invito a prendere visione del provvedimento d'occupazione, degli stati di consistenza e del verbale di immissione in possesso.

5. Le disposizioni del presente articolo rivestono carattere eccezionale e si applicano esclusivamente ai programmi ed agli interventi di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 5 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, Segretario:

Art. 6

1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi ed i pareri di competenza della Regione e degli enti strumentali relativi agli interventi ed ai programmi di cui alla presente legge, devono essere rilasciati entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 7 ed 8 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, Segretario:

Art. 9

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 30.000.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 30.000.000.000

mediante utilizzo della riserva prevista dal punto 4 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

08 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08035

(N.I.) (03.02) (2.1.2.1.03.08.16)

Spese per interventi immediati diretti all'adeguamento ed al potenziamento del servizio idrico nelle reti di distribuzione per la sistemazione e l'ampliamento delle reti di adduzione, nonché per ogni altro intervento necessario per incrementare le disponibilità idriche dei centri abitati.

lire 30.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Morittu - Carta - Casula

Art. 9

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 30.000.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03019

Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative.

lire 30.000.000.000
mediante utilizzo della riserva prevista dal punto 2 della tabella C allegata alla legge finanziaria.

In aumento

08 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08035-11 (NI) (03.02) (2.1.2.1.0.3.08.16)

Spese per interventi immediati diretti all'adeguamento ed al potenziamento del servizio idrico nelle reti di distribuzione per la sistemazione e l'ampliamento delle reti di adduzione, nonché per ogni altro intervento necessario per incrementare le disponibilità idriche dei centri abitati.

lire 30.000.000.000. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Morittu - Carta - Casula

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto avrà luogo al termine dei lavori

Discussione del testo unificato del disegno di legge: "Modifica all'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente: 'Regolamento della pesca del corallo'" (421) e della proposta di legge Tamponi - Floris - Manunza - Dettori - Isoni - Lorettu - Moretti - Becciu - Soro - Tidu - Onida: "Sulla limitazione della pesca del corallo; modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente: 'Regolamentazione della pesca del corallo' " (425)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge numero 421 e della proposta di legge numero 425; relatore l'onorevole Manunza.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poi-

ché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Manunza, relatore.

MANUNZA (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente "Regolamento della pesca del corallo".

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Planetta - Canalis - Tamponi - Dettori - Manunza - Saba - Lorelli

Il titolo della legge è così sostituito:

"Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente 'Regolamentazione della pesca del corallo' ". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'anno 1989 la pesca del corallo può essere esercitata in Sardegna unicamente con la piccozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

E' vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto al precedente comma".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Planetta - Canalis - Tamponi - Dettori - Manunza - Saba - Lorelli

L'articolo 1 è così sostituito:

"A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la pesca del corallo nelle acque del mare territoriale della Sardegna può essere esercitata unicamente con la piccozza, usata da pesca-

tori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

E' vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1963, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei pescatori proprietari di barche attrezzate alla pesca del corallo con i sistemi della croce di S. Andrea e dell'ingegno per l'acquisto di nuove attrezzature, è elevato fino all'80 per cento della spesa ammessa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Lorettu - Planetta - Canalis - Tamponi - Dettori - Manunza - Saba - Lorelli

L'articolo 2 è così sostituito:

"A favore dei pescatori singoli o associati, proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell'ingegno o della croce di Sant'Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell'entrata in vigore del divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa.

Potranno accedere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del testo unificato della proposta di legge numero 214 e del disegno di legge numero 326, della legge rinviata numero CCXLIX, del disegno di legge numero 536, del testo unificato del disegno di legge numero 421 e della proposta di legge numero 425

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a

scrutinio segreto con unica chiamata del testo unificato della proposta di legge numero 214 e del disegno di legge numero 326, della legge rinviata numero CCXLIX, del disegno di legge numero 536, del testo unificato del disegno di legge numero 421 e della proposta di legge numero 425.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del testo unificato della proposta di legge numero 214 e del disegno di legge numero 326:

presenti	55
votanti	53
astenuti	2
maggioranza	27
favorevoli	45
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione della legge rinviata numero CCXLIX:

presenti	55
votanti	53
astenuti	2
maggioranza	27
favorevoli	45
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 536:

presenti	55
votanti	53
astenuti	2
maggioranza	27
favorevoli	44
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del testo unificato del disegno di legge numero 421 e della proposta di legge numero 425:

presenti	55
votanti	53
astenuti	2
maggioranza	27
favorevoli	45
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Aresti - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Marracini - Meloni - Moi - Morittu - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Satta - Sciolla - Sechi - Serri - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna-Onida).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per chiedere la cortesia a lei e all'Assemblea di esaminare la possibilità di inserimento all'ordine del giorno delle prossime sedute del testo unificato dei progetti di legge numero 506, 512, 529 concernenti norme in materia di attività sportive. Esiste un'intesa unitaria per procedere all'approvazione senza discussione, per cui penso che non verranno frapposti ostacoli dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la sua richiesta sarà portata dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo che la prossima settimana dovrà stabilire l'ordine del giorno dei lavori per l'ultima

tornata di questa legislatura.

I lavori del Consiglio riprenderanno mercoledì 26 aprile alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 17.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
